

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 31 maggio 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 7 aprile 2004.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge n. 183/1987 dell'iniziativa comunitaria EQUAL. Annualità 2004. (Decreto n. 3/2004) Pag. 5

DECRETO 7 aprile 2004.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio, di cui agli articoli 83, 84, 85, 86 e 87 del regolamento CE n. 1782/2003, per l'anno 2004, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 4/2004) Pag. 6

DECRETO 7 aprile 2004.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui ai regolamenti CE n. 2826/2000 e n. 94/2002, per l'annualità 2003 serie speciale, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 5/2004) Pag. 7

DECRETO 7 aprile 2004.

Cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'Iniziativa Comunitaria Leader +, di cui al regolamento CE n. 1260/99, per l'annualità 2004, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 6/2004) Pag. 9

DECRETO 7 aprile 2004.

Cofinanziamento nazionale del progetto europeo Socrate/Erasmus per l'anno accademico 2002/2003, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 7/2004) Pag. 10

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 7 maggio 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini Pag. 13

DECRETO 10 maggio 2004.

Sostituzione di due componenti del comitato provinciale I.N.P.S. di Mantova - commissione degli artigiani Pag. 13

DECRETO 10 maggio 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria Pag. 13

DECRETO 10 maggio 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti. Pag. 14

DECRETO 11 maggio 2004.

Scioglimento di sei società cooperative Pag. 14

DECRETO 12 maggio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative Pag. 15

DECRETO 13 maggio 2004.

Scioglimento di sei società cooperative Pag. 15

**Ministero delle politiche
agricole e forestali**

DECRETO 29 aprile 2004.

Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002 .. Pag. 16

DECRETO 29 aprile 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 Pag. 17

DECRETO 29 aprile 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996 ... Pag. 19

DECRETO 17 maggio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chelab Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove Pag. 21

DECRETO 17 maggio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli alla denominazione «Pecorino di Filiano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 1° aprile 2004 Pag. 22

DECRETO 17 maggio 2004.

Ammissione a contributo di progetti di ammodernamento di pescherecci, ritenuti idonei nel precedente bando, inseriti in graduatoria, ma non ammessi per mancanza di fondi, indicati nel decreto 18 settembre 2002. Pag. 24

DECRETO 21 maggio 2004.

Modifica del decreto 31 luglio 2003 concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC e IGT Pag. 27

**Ministero
delle attività produttive**

DECRETO 5 maggio 2004.

Annullamento del decreto 18 gennaio 2000, relativo allo scioglimento della società cooperativa «La Garigliano latte soc. coop. a r.l.», in Cellole, e nomina del commissario liquidatore Pag. 31

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Europa società cooperativa agricola a r.l.», in Casapesenna, e nomina del commissario liquidatore Pag. 31

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Alba nuova soc. coop. a r.l.», in Bitritto, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 31

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «City express piccola società cooperativa», in Bari, e nomina del commissario liquidatore Pag. 32

DECRETO 5 maggio 2004.

Annullamento del decreto 17 novembre 2003, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Agricoop società cooperativa a responsabilità limitata» già «Stalla sociale S. Martino del lago s.c. a r.l.», in Giulianova, e nomina del commissario liquidatore Pag. 32

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa di garanzia di credito fiduciaria artigiana cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore Pag. 33

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S.A.T. - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Bacoli, e nomina del commissario liquidatore Pag. 33

DECRETO 5 maggio 2004.

Annullamento del decreto 7 agosto 2003, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Coop. edilizia La Panoramica s.r.l.», in S. Giorgio a Cremano, con nomina di commissario liquidatore Pag. 34

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Acquaviva società cooperativa a r.l.», in Volturara Appula, e nomina del commissario liquidatore Pag. 34

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Titanic piccola società cooperativa a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore Pag. 34

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Primizia», in Trinitapoli, e nomina del commissario liquidatore .. Pag. 35

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Oleificio Sociale Degnese Val Lerrone - Cooperativa olivicola Vallerrone S.r.l.», in Casanova Lerrone, e nomina del commissario liquidatore Pag. 35

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agro Zoo Food - Piccola società cooperativa», in Cassano allo Jonio, e nomina del commissario liquidatore Pag. 36

DECRETO 14 maggio 2004.

Consegna definitiva all'A.N.A.S. S.p.a. di opere pubbliche realizzate con il progetto n. 39/40/6054 - Strada a scorrimento veloce, denominata «Fondo Valle Sele» - II lotto Pag. 36

**Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca**

DECRETO 4 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Yolanda Ares Manso, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115 Pag. 39

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università «La Sapienza» di Roma

DECRETO RETTORALE 21 maggio 2004.

Modificazione allo statuto Pag. 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore del nuovo elenco di riferimento di classi di sostanze farmacologiche e di metodi di doping vietati, emendamento adottato dal gruppo di vigilanza mediante una procedura di voto per corrispondenza il 6-7 novembre 2003 nel quadro della Convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989. Pag. 42

Entrata in vigore dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, con Allegato, firmato a Montevideo il 13 marzo 2001. Pag. 52

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo. Pag. 52

Ministero dell'economia e delle finanze:

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo del «Credito Cooperativo interprovinciale lombardo - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale nel comune di Cernusco sul Naviglio. Pag. 52

Cambi di riferimento del 27 maggio 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 52

Ministero della difesa: Rettifica del decreto 1° marzo 1999, per la parte riguardante il Campo di tiro a segno di Cittaduale, appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo Difesa, inserito nel programma di dismissioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997 Pag. 53

Ministero dell'interno:

Assunzione nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Pietro e Aurelio, in Gabiano Pag. 53

Assunzione nuova denominazione della Parrocchia di S. Eusebio, in Gabiano Pag. 53

Riconoscimento personalità giuridica civile al Seminario Arcivescovile di Napoli, in Napoli. Pag. 53

Riconoscimento personalità giuridica civile alla Casa di procura delle suore catechiste di Sant'Anna, in Roma Pag. 53

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «SA.GI.», in Latina Pag. 53

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «MARI.TIR. a r.l.», in Terracina Pag. 53

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2004. Pag. 54

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Sabina». Pag. 56

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Individuazione di associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni Pag. 58

Autorità di Bacino del fiume Po: Adozione del progetto di variante al piano stralcio per le fasce fluviali (PSFF) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 - Fasce fluviali del torrente Pellice in località Airaudi nel comune di Villafranca Piemonte (art. 17, comma 6-ter, legge 18 maggio 1989, n. 183). Pag. 58

Banca d'Italia:

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza del «Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Cernusco sul Naviglio (Milano), in amministrazione straordinaria Pag. 59

Nomina dei Commissari straordinari e dei componenti il Comitato di sorveglianza del «Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Cernusco sul Naviglio (Milano) Pag. 59

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 59

RETTIFICHE*ERRATA-CORRIGE*

Comunicato relativo al decreto 29 aprile 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 aprile 2004.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 25 maggio 2004).
Pag. 59

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104**COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI**

DELIBERAZIONE 30 aprile 2004.

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2003. (Deliberazione n. 13/04).

DELIBERAZIONE 30 aprile 2004.

Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2003, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 14/04).

DELIBERAZIONE 30 aprile 2004.

Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali 2003, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose in conto proprio. (Deliberazione n. 15/04).

DELIBERAZIONE 30 aprile 2004.

Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2003 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 16/04).

Da 04A04993 a 04A04996

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 aprile 2004.

Cofinanziamento statale, a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge n. 183/1987 dell'iniziativa comunitaria EQUAL. Annualità 2004. (Decreto n. 3/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione — d'intesa con le amministrazioni competenti — della quota nazionale pubblica dei programmi, cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio, n. 1783/99 e n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1263/99 e n. 1257/99 del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative ai Fondi strutturali (FESR - FSE - SFOP - FEOGA);

Visto il programma di iniziativa comunitaria EQUAL per la lotta contro la discriminazione e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001)43 del 26 marzo 2001, di approvazione del

programma di iniziativa comunitaria EQUAL che prevede un ammontare di risorse comunitarie pari a € 394.400.000 ed una corrispondente quota nazionale pubblica pari a € 394.400.000;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000 che, per i programmi delle regioni e delle province autonome di iniziativa comunitaria EQUAL, prevede che il 70% della quota nazionale pubblica faccia carico al Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 e la restante quota del 30% rimanga a carico delle disponibilità delle regioni e province autonome, mentre per il programma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la quota di cofinanziamento nazionale è integralmente a carico del predetto Fondo;

Considerato che la suindicata quota nazionale pubblica di € 394.400.000 fa carico per € 308.832.000 alle disponibilità della legge n. 183/1987 e per € 85.568.000 ai bilanci delle regioni e delle province autonome;

Considerato che relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazioni *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento nonché a finanziamento delle annualità 2001, 2002 e 2003;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 del medesimo programma di iniziativa comunitaria EQUAL per l'anno 2004, pari ad € 52.296.252;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 45352/EQ del 5 dicembre 2003, concernente il riparto delle risorse tra le amministrazioni interessate;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministero del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 7 aprile 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale delle azioni relative ai programmi dell'iniziativa comunitaria EQUAL, richiamata in premessa, pari ad € 52.296.252 per l'anno 2004, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, sulla base della ripartizione di cui alla allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Eventuali variazioni nella ripartizione dei finanziamenti tra le regioni, di cui alla tabella A, potranno essere assunte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per assicurare il completo utilizzo delle risorse, fermo restando l'ammontare complessivo stabilito dal presente decreto a carico del Fondo di rotazione. Di tali modifiche il predetto Ministero informa tempestivamente il Fondo di rotazione stesso, ai fini dei conseguenti pagamenti.

3. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previ-

ste dalla normativa vigente, a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. I titolari dei programmi operativi inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 122

Tab. A

INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL
Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione
ex lege n. 183/1987. Annualità 2004.

AMMINISTRAZIONE	
	Euro
ABRUZZO	2.986.968,00
BASILICATA	717.273,00
CALABRIA	1.481.863,00
CAMPANIA	2.318.503,00
EMILIA ROMAGNA	3.176.177,00
FRIULI V.G.	921.028,00
LAZIO	2.253.041,00
LIGURIA	925.243,00
LOMBARDIA	3.787.385,00
MARCHE	722.912,00
MOLISE	101.085,00
P.A. BOLZANO	493.182,00
P.A. TRENTO	573.271,00
PIEMONTE	2.548.107,00
PUGLIA	2.049.660,00
SARDEGNA	1.310.879,00
SICILIA	2.774.461,00
TOSCANA	1.686.092,00
UMBRIA	577.487,00
VALLE D'AOSTA	236.053,00
VENETO	2.168.736,00
Totale Regioni	33.809.406,00
Ministero del Lavoro	18.486.846,00
TOTALE GENERALE	52.296.252,00

DECRETO 7 aprile 2004.

Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore del settore della frutta a guscio, di cui agli articoli 83, 84, 85, 86 e 87 del regolamento CE n. 1782/2003, per l'anno 2004, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 4/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1782/03, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della poli-

tica agricola comune, che istituisce taluni regimi di aiuto a favore degli agricoltori, ed, in particolare, quello della frutta a guscio regolato dalle disposizioni ricomprese nel titolo IV, capitolo IV di detto regolamento;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 2237/03, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio e specificamente del titolo IV, capitolo IV, relativo al pagamento per superficie per la frutta a guscio;

Visto l'art. 87 del citato regolamento CE del Consiglio n. 1782/03, che prevede che lo Stato membro, in aggiunta al contributo comunitario, possa concedere un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 euro per ettaro l'anno;

Vista la nota n. 996 del 20 novembre 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte delle risorse comunitarie disponibili per l'anno 2004 pari a € 15.709.575,00, chiede un cofinanziamento nazionale di € 15.709.575,00 a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 7 aprile 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini del sostegno del settore della frutta a guscio di cui al regolamento CE del Consiglio n. 1782/03, richiamato in premessa, per l'anno 2004, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di € 15.709.575,00, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata all'A.G.E.A., competente organismo pagatore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, in relazione all'intervento comunitario corrispondente.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate dalla Commissione europea, in sede di liquidazione dei conti FEOGA, comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2004, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie verrà restituita al Fondo medesimo o costituirà acconto per le successive annualità.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, anche per il tramite del competente organismo pagatore, trasmette per ciascun anno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., gli importi della quota comunitaria riconosciuti, erogati ed eventualmente rettificati dalla Commissione europea, al fine di consentire le necessarie operazioni di cui al precedente punto 4.

6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali assegnati relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

7. L'AGEA invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

8. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004

*Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 123*

04A05581

DECRETO 7 aprile 2004.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui ai regolamenti CE n. 2826/2000 e n. 94/2002, per l'annualità 2003 serie speciale, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 5/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

PER I RAPPORTI FINANZIARI

CON L'UNIONE EUROPEA

(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 2826/2000, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 94/2002, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 2826/2000;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 497/2003, che modifica i predetti regolamenti, prevedendo l'olio d'oliva e le olive da tavola nell'elenco dei prodotti che possono beneficiare delle azioni suddette;

Vista la decisione della Commissione europea C(2003) 3546 del 9 ottobre 2003, con la quale vengono approvati i programmi di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sui mercati interno e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 2086/PR del 12 dicembre 2003, con allegata la nota n. DPMU 548/PROM del 9 dicembre 2003 dell'AGEA, che quantifica in 1.432.228,00 euro il totale delle spese previste, per l'anno 2003 — serie speciale, relative ai programmi di promozione presentati da organizzazioni italiane;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 2086/PR del 12 dicembre 2003, che, a fronte di un contributo comunitario di

€ 716.114,00, quantifica il fabbisogno nazionale pubblico in € 286.419,00, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati;

Vista la successiva nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 131/PR del 28 gennaio 2004, che fa riferimento al nuovo regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 497/2003, che aggiunge l'olio d'oliva e le olive da tavola nell'elenco dei prodotti che possono beneficiare delle azioni suddette;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 7 aprile 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, presentati da organizzazioni italiane, ai sensi all'art. 1 del Regolamento CE n. 2826/2000, è autorizzato, per l'annualità 2003, un cofinanziamento nazionale pubblico di 286.419,00 euro, in favore dell'AGEA a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura dei programmi, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004

*Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 124*

04A05582

DECRETO 7 aprile 2004.

Cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'Iniziativa Comunitaria Leader +, di cui al regolamento CE n. 1260/99, per l'annualità 2004, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 6/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanzia-

mento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, che all'art. 20, paragrafo 1, lettera c), istituisce un'iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale, denominata successivamente Leader +;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea agli Stati membri n. 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000 che reca gli orientamenti che definiscono gli obiettivi, il campo di applicazione e le modalità di attuazione della suddetta iniziativa comunitaria e che prevede un tasso di partecipazione comunitaria fino ad un massimo del 75% del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50 per cento per le altre regioni e province autonome;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea n. C(2000) 1220 del 12 maggio 2000, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione orientamento, per le misure di sviluppo rurale nel quadro dell'iniziativa comunitaria Leader +, relativamente al periodo 2000-2006 e, in particolare, per l'Italia 267 Meuro a cui si aggiungono 5 Meuro per la Rete del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000, che prevede anche l'assegnazione aggiuntiva di una riserva alla regione Abruzzo pari a 12 Meuro, relativamente al periodo 2000-2006;

Considerato che, in tale contesto, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso alla Commissione europea i programmi Leader + regionali per un ammontare di risorse comunitarie pari a 284,100 Meuro per il periodo 2000-2006;

Vista la nota n. 5984 del 31 ottobre 2000, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunicava che la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 12 ottobre 2000 aveva approvato, su proposta dello stesso Ministero, il piano di riparto delle risorse comunitarie relative alla programmazione dell'Iniziativa Comunitaria Leader +;

Vista, altresì, la nota n. 1851 del 12 marzo 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali prevede di attivare per l'intero periodo 2000-2006, a fronte di risorse comunitarie pari a 284,100 Meuro, una corrispondente quota statale di 129,519 meuro a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, ripartite per singola regione e provincia autonoma in base alla tabella A allegata al proprio decreto del 6 giugno 2002, relativo alle assegnazioni delle annualità 2001 e 2002;

Viste le decisioni della Commissione dell'Unione europea — incluse nell'allegato B del predetto decreto — con le quali sono stati approvati i programmi di tutte le regioni e province autonome ed il programma nazionale per la costituzione di una rete tra territori rurali;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea C(2003) 4122 del 31 ottobre 2003, che modifica la precedente decisione C(2001) 2743 del 25 settembre 2001, relativa all'approvazione del programma Leader + della provincia autonoma di Bolzano, variando da 900.000 a 903.000 euro il contributo statale per l'annualità 2004, mantenendo invariata la dotazione complessiva prevista per il periodo 2000-2006;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7%, nonché all'assegnazione delle annualità 2001, 2002 e 2003;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 dell'Iniziativa Comunitaria Leader + per l'annualità 2004, determinato in 21.482.972,00 euro;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 7 aprile 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. La quota di cofinanziamento statale dell'Iniziativa Comunitaria Leader +, richiamata in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a 21.482.972,00 euro per l'annualità 2004, così come specificato nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome titolari dei programmi Leader + adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettuano i controlli di competenza.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le suddette regioni e province autonome inviano al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 125

TABELLA A

PROGRAMMAZIONE 2000-2006
PIANI DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER +
Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione
ex lege n. 183/1987 - Annualità 2004

Euro

Regioni	2004
Abruzzo	2.050.100,00
Basilicata	658.000,00
Provincia autonoma di Bolzano	903.000,00
Calabria	828.000,00
Campania	914.665,00
Emilia-Romagna	1.131.370,00
Friuli-Venezia Giulia	658.000,00
Lazio	1.568.000,00
Liguria	616.000,00
Lombardia	840.000,00
Marche	910.000,00
Molise	319.666,00
Piemonte	1.316.000,00
Puglia	1.000.000,00
Sardegna	1.040.000,00
Sicilia	1.133.976,00
Toscana	1.547.000,00
Provincia autonoma di Trento	426.195,00
Umbria	875.000,00
Valle d'Aosta	252.000,00
Veneto	1.596.000,00
Totale regioni ...	20.582.972,00
Rete MIPAF ...	900.000,00
Totale generale ...	21.482.972,00

04A05583

DECRETO 7 aprile 2004.

Cofinanziamento nazionale del progetto europeo Socrate/Erasmus per l'anno accademico 2002/2003, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 7/2004).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione n. 253/2000/CE del 24 gennaio 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, che ha istituito la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» per il periodo 2000-2006;

Visto l'accordo n. 2002-0698 tra la Commissione europea e l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, denominato Agenzia Nazionale Socrates, concernente la gestione dei fondi comunitari relativi alle azioni Socrate/Erasmus decentralizzate che riconosce un contributo comunitario complessivo a titolo di «mobilità studenti» di euro 13.025.407 e «mobilità docenti» di euro 897.530;

Visti i conseguenti accordi finanziari decentralizzati tra l'Agenzia Nazionale Socrate e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale che riconoscono contributi comunitari per «mobilità studenti» di euro 242.250 e «mobilità docenti» di euro 59.200;

Visti gli accordi finanziari 2002/2003 tra Commissione europea e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale, concernenti la attribuzione di fondi comunitari relativi alle azioni Socrates/Erasmus, a gestione centralizzata, che riconoscono un contributo comunitario complessivo pari a euro 76.580, a titolo di «organizzazione mobilità»;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 2835, n. 2836 del 3 luglio 2003, n. 4027 del 29 ottobre 2003 e n. 461/2003 del 6 novembre 2003 con le quali, a fronte dei suddetti contributi comunitari pari a euro 378.030 si richiede il cofinanziamento nazionale di pari importo a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il predetto cofinanziamento della quota nazionale a carico del Fondo di rotazione suindicato;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000 nella riunione svoltasi in data 7 aprile 2004 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Al cofinanziamento nazionale delle attività per l'anno accademico 2002/2003 ricomprese nel programma Socrate/Erasmus, di cui in premessa, ammontante a complessivi euro 378.030, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, come specificato nella allegata tabella, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata a seguito delle richieste inoltrate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare gli importi stabiliti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 171

TABELLA A

PROGRAMMA SOCRATE/ERASMUS
Anno accademico 2002-2003

Istituzioni beneficiarie	Mobilità studenti (SM)	Mobilità docenti (TS)	Organizzazione mobilità (OM- ECTS)	Totale
Accademia di belle arti di Bologna	30.600,00	4.000,00	6.300,00	40.900,00
Accademia di belle arti di Carrara	17.000,00	5.600,00	8.200,00	30.800,00
Accademia di belle arti di Firenze	4.590,00	800,00	2.040,00	7.430,00
Accademia di belle arti dell'Aquila	5.610,00	2.400,00	3.460,00	11.470,00
Accademia di belle arti di Lecce	2.550,00	800,00	920,00	4.270,00
Accademia di belle arti di Macerata	11.050,00	1.600,00	3.120,00	15.770,00
Accademia di belle arti di Milano	56.100,00	8.000,00	13.120,00	77.220,00
Accademia di belle arti di Napoli	2.040,00	800,00	3.480,00	6.320,00
Accademia di belle arti di Palermo	20.400,00	2.400,00	3.520,00	26.320,00
Accademia di belle arti di Roma	23.800,00	2.400,00	7.060,00	33.260,00
Accademia di belle arti di Torino	13.600,00	9.600,00	4.020,00	27.220,00
Accademia di belle arti di Urbino	5.100,00	800,00	1.300,00	7.200,00
Accademia di belle arti di Venezia	17.000,00	3.200,00	3.280,00	23.480,00
Conservatorio di musica di Adria		1.600,00	500,00	2.100,00
Conservatorio di musica di Bologna	2.040,00	1.600,00	600,00	4.240,00
Conservatorio di musica di Campobasso		1.600,00	600,00	2.200,00
Conservatorio di musica di Milano	3.570,00	1.600,00	1.300,00	6.470,00
Conservatorio di musica di Parma	510,00	800,00	280,00	1.590,00
conservatorio di musica di Perugia		1.600,00	600,00	2.200,00
Conservatorio di musica di Torino	2.040,00	800,00	2.640,00	5.480,00
Conservatorio di musica di Trapani	3.570,00	1.600,00	1.540,00	6.710,00
Conservatorio di musica di Trieste	3.570,00	1.600,00	3.880,00	9.050,00
Conservatorio di musica di Venezia	2.040,00	800,00	560,00	3.400,00
ISIA di Faenza	6.800,00	1.600,00	1.580,00	9.980,00
ISIA di Firenze	3.570,00	800,00	780,00	5.150,00
ISIA di Roma	5.100,00	800,00	1.900,00	7.800,00
TOTALE	242.250	59.200,00	76.580,00	378.030,00

04A05584

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 7 maggio 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI**

Visto il decreto n. 5/2003 del 4 novembre 2003 del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Rimini relativo alla «Ricostituzione del comitato provinciale di Rimini dell'Istituto nazionale della previdenza sociale»;

Viste le dimissioni da componente del comitato provinciale INPS di Rimini presentate in data 5 maggio 2004 dal sig. Giovannino Salvatori;

Vista la nota del 5 maggio 2004 con la quale la UIL di Rimini comunica il nominativo del nuovo componente del comitato nella persona del sig. Roberto Barbiero;

Nomina

il sig. Roberto Barbiero in rappresentanza dei lavoratori dipendenti nel comitato provinciale I.N.P.S. di Rimini in sostituzione del sig. Giovannino Salvatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rimini, 7 maggio 2004

Il direttore provinciale reggente: CARBONE

04A05408

DECRETO 10 maggio 2004.

Sostituzione di due componenti del comitato provinciale I.N.P.S. di Mantova - commissione degli artigiani.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MANTOVA**

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il proprio decreto del 5 agosto 2002, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Mantova;

Considerato che il sig. Mazzoni Cav. Antonino, rappresentante del CNA Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa e il sig. Lanzoni Giancarlo rappresentante dell'Unione provinciale artigianale, hanno rassegnato le loro dimissioni;

Preso atto della designazione effettuata dall'UPA Unione provinciale artigiani e dal CNA Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

Decreta:

Sono nominati per il quadriennio 2002/2006 componenti del comitato provinciale I.N.P.S., commissione degli artigiani, il sig. Scalari Armando in sostituzione del sig. Lanzoni Giancarlo e il sig. Ferrarini Ugo in sostituzione del sig. Mazzoni Antonino.

Mantova, 10 maggio 2004

Il direttore provinciale reggente: PALUMBO

04A05409

DECRETO 10 maggio 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA**

Visto il proprio decreto n. 9/2001 del 27 agosto 2001 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la provincia di Cremona;

Rilevato che di detto organo collegiale è componente il dott. Carlo Attianese in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Considerato che il dott. Carlo Attianese non fa più parte dell'organico dell'Associazione industriali della provincia di Cremona;

Atteso che l'Associazione industriali della provincia di Cremona con nota n. 680/est/EC/sb del 19 aprile 2004 designa, in sostituzione del dott. Carlo Attianese, il dott. Ernesto Cabrini;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il dott. Ernesto Cabrini è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della provincia di Cremona in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del dott. Carlo Attianese che non fa più parte dell'Associazione industriali di Cremona.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 10 maggio 2004

Il direttore provinciale: FILOSA

04A05411

DECRETO 10 maggio 2004.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA**

Visto il proprio decreto n. 9/2001 del 27 agosto 2001 con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la provincia di Cremona;

Rilevato che di detto organo collegiale è componente il sig. Giuseppe Scalisi in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio;

Atteso che il predetto ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della nota n. 429/class. 245 del 4 maggio 2004 con la quale l'organizzazione sindacale C.G.I.L. designa, in sostituzione del sig. Giuseppe Scalisi, il sig. Pier Luigi Romagnoli;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il dott. Pier Luigi Romagnoli è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della provincia di Cremona in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Giuseppe Scalisi, dimissionario.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 10 maggio 2004

Il direttore provinciale: FILOSA

04A05412

DECRETO 11 maggio 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

**IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA**

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Edil House 93», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Rastello A. Maria in data 9 luglio 1993, repertorio n. 7065, registro società n. 8261/93, tribunale di Roma, B.U.S.C. 33803, codice fiscale n. 04594771000;

società cooperativa «Vini DOC Zagarolo», con sede in Zagarolo (Roma), costituita per rogito notaio Valente Giuseppe in data 10 dicembre 1992, repertorio n. 52687 registro società n. 1391/93, tribunale di Roma, B.U.S.C. 33661, codice fiscale n. 04478981006;

società cooperativa «Unci Tour Consorzio», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gamberale G. Carlo in data 6 febbraio 1992, repertorio n. 72932, registro società n. 4741/92, tribunale di Roma, B.U.S.C. 33123, codice fiscale n. 04268001007;

società cooperativa «Fibula Prenestina», con sede in Palestrina (Roma), costituita per rogito notaio Golia Raffaele in data 15 ottobre 1978, repertorio n. 6682, registro società n. 3608/78, tribunale di Roma, B.U.S.C. 24754, codice fiscale n. 03340080583;

società cooperativa «Set 9 Produzioni Cinetelvisive», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Bartolucci Sergio in data 12 maggio 1981, repertorio n. 3300, registro società n. 4912, tribunale di Roma, B.U.S.C. 26645, codice fiscale n. 03966090585;

società cooperativa «Il Giardino», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Chiodi in data 3 marzo 1964, repertorio n. 18150, registro società n. 123668, tribunale di Milano, B.U.S.C. 32045, trasferita a Roma in data 16 dicembre 1975.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 11 maggio 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A05469

DECRETO 12 maggio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

Evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Albatros», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Enzo Romano in data 9 maggio 1988, repertorio n. 39776, registro società n. 9725/88, tribunale di Roma, B.U.S.C. 30672 codice fiscale n. 08462110589;

società cooperativa «Arcadia Orchesta Lirica Sinfonica», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Spadaro Giuseppa in data 23 maggio 1989, repertorio n. 16269, registro società n. 7131/89, tribunale di Roma, B.U.S.C. 31436, codice fiscale n. 03645501002;

società cooperativa «C.T.M. Coop.va Trasporto Merci», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lipari A. Maria in data 24 novembre 1989, repertorio n. 53293, registro società n. 1891/90, tribunale di Roma, B.U.S.C. 31844, codice fiscale n. 03749301002;

società cooperativa «Dietro le Quinte», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Tarsia Eugenio in data 26 giugno 1999, repertorio n. 36880, registro società n. 27152/00, tribunale di Roma, B.U.S.C. 35846, codice fiscale n. 05884801001;

società cooperativa «Big Store», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Bellelli Elvira in data 26 ottobre 1998, repertorio n. 37490, registro società n. 215807/98, tribunale di Roma, B.U.S.C. 35562, codice fiscale n. 05632701008;

società cooperativa «Il Monte», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lucarini Orietta in data 17 ottobre 1991, repertorio n. 24107, registro della società n. 2945/92, tribunale di Roma, B.U.S.C. 33036, codice fiscale n. 04179851003.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 12 maggio 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A05470

DECRETO 13 maggio 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «E.UR.OP.A. 80» con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mascolo Massimo in data 21 maggio 1980, repertorio n. 3092, registro società n. 3222/80, tribunale di Roma, B.U.S.C. 25887, codice fiscale n. 04753920588;

società cooperativa «Pavona 83», con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito notaio Jannitti Piromallo Rodolfo in data 30 maggio 1983, repertorio n. 17835, registro società n. 3974, tribunale di Velletri, B.U.S.C. 27860, codice fiscale n. 06123250588;

società cooperativa «Agricola Olearia O.L.E.A.», con sede in Olevano Romano (Roma), costituita per rogito notaio Bandini Alfredo, in data 2 settembre 1971, repertorio n. 63017, registro società n. 3113, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 20770, codice fiscale n. 02007130582;

società cooperativa «La Cà dei Gat», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenicantonio Novello in data 3 febbraio 1954, repertorio 6054, registro società n. 599, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 1436;

società cooperativa «G.E.S.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Condemi Gianfranco in data 4 agosto 1994, repertorio n. 136880, registro società n. 336/95, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 34180, codice fiscale n. 04755051002;

società cooperativa «Fritrans Frigo trasporti e servizi», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vesci M. Emanuela in data 21 settembre 1991, repertorio n. 12434, registro società n. 9775/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33018, codice fiscale n. 04159171000.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 13 maggio 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A05468

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2004.

Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare dall'art. 35;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e successive modificazioni.

Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) n. 1964/02 del 4 novembre 2002 e dal regolamento (CE) n. 1176/03 del 1° luglio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 426 del 19 ottobre 1999 concernente le «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 458 del 27 ottobre 1999 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2001 concernente le «Modalità di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98, relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;

Considerata l'esigenza di provvedere alla individuazione degli organismi incaricati dei controlli sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1019/02, in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 8, paragrafi 1 e 2, e 10 del citato regolamento (CE) n. 1019/02;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002, più avanti denominato semplicemente «regolamento» relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, avvalendosi anche dell'Agecontrol S.p.a., seconda modalità operative successivamente stabilite dal Ministero stesso.

2. Lo stesso Ispettorato procede alle verifiche previste all'art. 8, punti 1 e 2 nonché alla trasmissione alla Commissione europea delle informazioni di cui all'art. 10 dello stesso «regolamento».

3. Le imprese di produzione, di condizionamento e di vendita figuranti in etichetta tengono a disposizione degli organi di controllo gli elementi giustificativi delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del «regolamento» al fine di consentire i controlli medesimi, nonché in caso di superamento dei limiti fissati in tali articoli, di consentire all'organo di controllo medesimo di poter esperire la procedura prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 del «regolamento», per l'ammissione della tolleranza riscontrata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2004

Il Ministro: ALEMANNO

*Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2,
foglio n. 305*

04A05631

DECRETO 29 aprile 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Asiago», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2004 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, con sede in Vicenza, corso Fogazzaro n. 18, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 63139 del 10 giugno 2003, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 16 giugno 2003, con la quale il consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Considerato che l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la tutela del formaggio Asiago al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 10 giugno 2003, numero di protocollo 63139;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Asiago», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio Radicchio di Treviso, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003 ed integrato con decreto ministeriale 23 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2003.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo incaricato con decreto ministeriale 29 aprile 2003 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «Asiago», secondo la modifica richiesta dallo stesso Consorzio.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Asiago», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», non può modificare le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Asiago».

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Asiago», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Asiago», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago».

Art. 7.

1. L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago» ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05507

DECRETO 29 aprile 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Radicchio di Treviso, con sede in Zero Branco (Treviso), via Scandola n. 80, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», nel quadro della procedura prevista dall'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 62702 del 19 aprile 2004, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 17 aprile 2004, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Considerato che l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio Radicchio di Treviso al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 19 aprile 2004, numero di protocollo 62702;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio Radicchio di Treviso, al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 notificata al competente organismo comunitario e allegata al decreto ministeriale 20 aprile 2004.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo incaricato con decreto ministeriale 6 giugno 2003 ad espletare le funzioni di controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», secondo la modifica richiesta dallo stesso consorzio.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dall'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», non può modificare le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco».

Art. 4.

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco».

Art. 7.

1. L'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05504

DECRETO 17 maggio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chelab Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 13 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2001 con il quale il laboratorio «Chelab Srl», ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 aprile 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della

predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 marzo 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Chelab Srl» ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 31 luglio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	REGCE-2568/91 all. 2 GU CE L248 del 05/09/91
Aflatossine B1, B2, G1, G2	MP-0075 rev. 4 2003
Analisi UV	REGCE-2568/91 all. 9 GU CE L248 del 05/09/91
Cloromequat	MP-0565 rev. 3 2003
Composizione sterolica	REGCE-2568/91 all. 5 GU CE L248 del 05/09/91
Composti polari	UNI 8420 2002
ECN 42	REGCE-2568/91 all. 18 GU CE L248 del 05/09/91
Esteri metilici	REGCE-2568/91 all. 10 GU CE L248 del 05/09/91
Esteri metilici trans isomeri	REGCE-2568/91 all. 10 GU CE L248 del 05/09/91
N° di perossidi	REGCE-2568/91 all. 3 GU CE L248 del 05/09/91
Vitamina B6	MP-0432 rev. 1 2002

Legenda: REGCE = Regolamento Unione Europea; DM = Decreto Ministeriale; MP = Metodo interno di prova; UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

04A05503

DECRETO 17 maggio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli alla denominazione «Pecorino di Filiano» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 1° aprile 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1,

paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pecorino di Filiano», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio per la tutela del Pecorino di Filiano, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, la società «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per i formaggi;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Pecorino di Filiano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 1° aprile 2004.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Pecorino di Filiano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare di produzione allegato al decreto ministeriale 1° aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 26 aprile 2004.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Pecorino di Filiano» riferita all'olio extravergine di oliva da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Pecorino di Filiano», anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Pecorino di Filiano», rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Pecorino di Filiano».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05508

DECRETO 17 maggio 2004.

Ammissione a contributo di progetti di ammodernamento di pescherecci, ritenuti idonei nel precedente bando, inseriti in graduatoria, ma non ammessi per mancanza di fondi, indicati nel decreto 18 settembre 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1620/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto l'allegato IV del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione, del 22 febbraio 2001, concernente la nomenclatura degli assi prioritari, misure, azioni e indicatori di realizzazione;

Visto il regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;

Vista la decisione n. C (2000) 3384 del 17 novembre 2000 della Commissione con la quale è stato approvato il «Programma Operativo Nazionale» degli interventi concernenti il settore della pesca (PON Pesca) nelle regioni dell'obiettivo 1, modificata con Decisione C(2003)76;

Vista la decisione n. C (2001) 45 del 23 gennaio 2001 della Commissione con la quale è stato approvato il «Documento Unico di Programmazione» degli interventi concernenti il settore della pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (DOCUP), modificata con Decisione C(2003)171;

Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del PON Pesca approvato da ultimo dal Comitato di sorveglianza del 17 luglio 2003;

Visto il complemento di programmazione per l'attuazione degli interventi del DOCUP approvato da ultimo dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta del 30 luglio 2003;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio della licenza da pesca;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisioni e di controllo» e successive modifiche;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 riguardante «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 2, paragrafo 49, lettera a) circa l'ausilio delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445 sul «testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche, recante modalità di attuazione misure costruzioni e ammodernamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2003 con il quale sono state definite le graduatorie di merito riferite al decreto ministeriale 15 marzo 2002;

Visti gli articoli 2 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 e l'art. 5 del decreto ministeriale 10 febbraio 2003 per i quali le domande non pervenute, nel termine di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche, per cause di forza maggiore, possono essere ammesse in fondo alla graduatoria, ove inoltrate entro le date rispettivamente del 18 settembre 2002 e 10 febbraio 2003;

Considerato che il prog. n. 574/AP/02 della società «Asaro Matteo, Cosimo e Vincenzo S.r.l.» con sede in Mazara del Vallo, presentato nei termini stabiliti dal decreto di cui sopra, viene aggiunto in fondo alla graduatoria dei progetti di ammodernamento delle regioni dell'obiettivo 1 ritenuti idonei ma non ammessi per mancanza di fondi come previsto dallo stesso art. 2 del

decreto ministeriale 18 settembre 2002 e che per lo stesso progetto il comitato finanziamenti, nella seduta del 3 marzo 2004 ha espresso parere favorevole;

Considerato che per la misura 2.2 (ammodernamento pescherecci) in riferimento al decreto ministeriale 18 febbraio 2003, per alcuni progetti ritenuti idonei non è stato possibile corrispondere il contributo per mancanza di fondi sebbene utilmente collocati in graduatoria;

Considerato che le disponibilità finanziarie riferite agli anni 2004-2006 per quanto attiene la misura 2.2 (ammodernamento pescherecci) consentono di finanziare quei progetti elencati nella graduatoria di cui sopra;

Considerato che in virtù dell'accordo bilaterale avvenuto il 24 marzo 2003 la regione Puglia ha concesso di trasferire temporaneamente alla regione Campania le proprie risorse finanziarie inutilizzate relative alla misura nuove costruzioni per un importo pari ad € 1.363.833,00 di contributo pubblico e che in forza di tale accordo la regione Campania ha restituito a valere sulle risorse finanziarie 2004-2006 l'importo di € 1.363.833,00 di contributo pubblico;

Considerato che in relazione a quanto sopra specificato le risorse finanziarie disponibili, per la regione Campania, risultano pari ad € 11.983,12 di contributo pubblico, e quindi insufficienti a permettere il finanziamento di quei progetti idonei e non ammessi per mancanza di fondi per un importo complessivo di € 316.464,00;

Visto il parere favorevole del comitato finanziamenti nella seduta del 14 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Per la misura 2.2 (ammodernamento pescherecci) sono ammessi a finanziamento i sottoelencati progetti ritenuti idonei e non ammessi per mancanza di fondi indicati nel decreto 18 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2003:

REGIONI OB. 1

Num. prog.	Regione	Beneficiario	Spesa ammessa	Contributo Unione europea	Contributo nazionale	Contributo pubblico
42	Sicilia	F.lli Giacalone Vito e Matteo s.n.c. . .	338.714,00	79.948,00	11.421,00	(*) 91.369,00
98	Sicilia	F.lli Campo di Campo Vito e C. s.n.c.	358.907,00	125.617,00	17.945,00	143.563,00
574	Sicilia	Asaro Matteo, Cosimo e Vincenzo S.r.l.	1.317.000,00	460.950,00	65.850,00	526.800,00
Fondi 2004 della regione Sicilia necessari per finanziare gli idonei non ammessi a contributo per mancanza di fondi nel precedente bando			2.014.621,00	666.515,00	95.216,00	761.732,00

(*) L'importo del contributo pubblico del prog. n.42/AP/02 rappresenta la differenza tra il contributo spettante di € 135.486,00 e quello precedentemente concesso di € 44.116,50 (vedi graduatoria *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2003).

REGIONI F.O. 1

Num. prog.	Regione	Beneficiario	Spesa ammessa	Contributo Unione europea	Contributo nazionale	Contributo pubblico
223	Abruzzo	Pappalardo Salvatore Aniello	472.600,00	70.890,00	118.150,00	189.040,00
361	Veneto	Zaffiro di Marangon Giovanni & C. s.n.c.	165.269,00	24.790,00	41.317,00	66.108,00
433	Marche	Mobili Angelo e Mario s.n.c.	203.996,00	30.599,00	50.999,00	81.598,00
559	Marche	Pierononi Tonino e C. s.n.c.	41.010,00	6.152,00	10.252,00	16.404,00
176	Veneto	Casellato Max	107.766,00	16.165,00	26.942,00	43.106,00
340	Veneto	Zennaro Corrado S.a.s. di Zennaro Corrado & C.	439.937,00	65.991,00	109.984,00	175.975,00
408	Veneto	Varagnolo Esterino, Manuel & Perini Silvana s.n.c.	286.583,00	42.987,00	71.646,00	114.633,00
407	Veneto	Padoan Denis	34.776,00	5.216,00	8.694,00	13.910,00
191	Marche	G.C. di Caffarini Anna & C. s.n.c. . .	164.093,00	24.614,00	41.023,00	65.637,00
157	Abruzzo	Soc. di Armamento di Natarelli A. & C. s.n.c.	300.832,00	45.125,00	75.208,00	120.333,00
175	Veneto	Bergantin Gianfranco	49.540,00	7.431,00	12.385,00	19.816,00
359	Veneto	Coop. Adriatica S.c. a r.l.	59.950,00	8.992,00	14.988,00	23.980,00
337	Veneto	F.lli Nordio di Nordio Alfredo & C. s.n.c.	165.257,00	24.789,00	41.314,00	66.103,00
342	Veneto	F.lli Nordio di Nordio Alfredo & C. s.n.c.	192.226,00	28.834,00	48.056,00	76.890,00
544	Veneto	Coop. Ittica Caorlese S.c. a r.l.	28.009,00	4.201,00	7.002,00	11.204,00
430	Marche	Papetti Gabriele & Spina Domenico s.n.c.	122.527,00	18.379,00	30.632,00	49.011,00
177	Veneto	Mancin Roberto	76.269,00	11.440,00	19.067,00	30.508,00
339	Veneto	Soc. Gianni Ildebrando & Figli s.n.c.	313.313,00	46.997,00	78.328,00	125.325,00
238	Marche	Bacchiani Giuseppe	24.640,00	3.696,00	6.160,00	9.856,00
188	Abruzzo	Natarelli Walter	158.766,00	23.815,00	39.692,00	63.506,00
541	Veneto	Coop. Ittica Caorlese S.c. a r.l.	4.396,00	659,00	1.099,00	1.758,00
263	Veneto	Pregnotato Denny	51.930,00	7.790,00	12.982,00	20.772,00
573	Abruzzo	Giobbi Moreno	41.148,00	6.172,00	10.287,00	16.459,00
181	Marche	Piselli Luciano & C. s.n.c.	18.155,00	2.723,00	4.539,00	7.262,00
228	Marche	Melappioni Angelo & C. s.n.c.	137.979,00	20.697,00	34.495,00	55.192,00
190	Marche	Palestini Armando & Pompei Aida s.n.c.	248.913,00	37.337,00	62.228,00	99.565,00
371	Veneto	Coop. Pescatori Livenza Soc. a r.l. . .	29.880,00	4.482,00	7.470,00	11.952,00
543	Veneto	Coop. Ittica Caorlese S.c. a r.l.	29.312,00	4.397,00	7.328,00	11.725,00
429	Abruzzo	Fedeli Enrico & C. S.a.s.	71.444,00	10.717,00	17.861,00	28.578,00
335	Veneto	F.lli Ravagnan s.n.c. di Ravagnan Corrado & C.	87.120,00	13.068,00	21.780,00	34.848,00
398	Veneto	Perini Loredano	142.480,00	21.372,00	35.620,00	56.992,00
87	Veneto	Lombardo Enrico e Bellemo Sara s.n.c.	149.558,00	22.434,00	37.390,00	59.823,00
545	Veneto	Coop. Ittica Caorlese S.c. a r.l.	3.357,00	504,00	839,00	1.343,00
551	Marche	Antares di Barattini Roberto & C. s.n.c.	37.000,00	5.550,00	9.250,00	14.800,00
558	Marche	Berardi Renzo & C. s.n.c.	20.533,00	3.080,00	5.133,00	8.213,00
550	Marche	Recchi Giuseppe & c. s.n.c.	50.900,00	7.635,00	12.725,00	20.360,00
Fondi 2004 necessari per finanziare gli idonei non ammessi a contributo per mancanza di fondi nel pre- cedente bando			4.531.464,00	679.720,00	1.132.865,00	1.812.585,00

Ai fini del relativo provvedimento individuale di concessione, i beneficiari dei progetti sopraelencati, sono tenuti entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, pena la soppressione del contributo, a presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Pesc VI - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, la seguente documentazione:

1) certificato camerale con l'indicazione dello stato non fallimentare;

2) per gli importi di contributo superiori ad € 154.937,00 certificato antimafia previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: SCARPA BONAZZA BUORA

04A05614

DECRETO 21 maggio 2004.

Modifica del decreto 31 luglio 2003 concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC e IGT.

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini» ed in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC e ICT;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1998, n. 155 concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1993, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a nonna dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 2 del regolamento CE della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il proprio decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2003, con il quale in conformità alla predetta normativa sono state adottate le disposizioni per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri dei vini DOCG, DOC e IGT;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche al citato decreto 31 luglio 2003, in vista del termine del 5 marzo 2004 previsto per la sua entrata in vigore, al fine di semplificare taluni adempimenti operativi posti a carico degli enti responsabili, della tenuta dell'albo degli imbottiglieri e delle ditte imbottiglieri dei vini di cui trattasi;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottiglieri, di seguito denominato «Albo», dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica (IGT), di seguito indicate anche con la dicitura «denominazione di origine» o con la sigla «DO».

2. Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per «imbottigliamento» il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri;

b) per «imbottigliatore»: la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento.

Art. 2.

Istituzione albo

1. È istituito l'albo di cui all'art. 1, distinto per sezioni relative a ciascuna DO, presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Ciascuna camera di commercio è responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento nel SIAN, di cui al decreto legislativo n. 173/1998, dei dati relativi agli stabilimenti di imbottigliamento che ricadono nel proprio ambito territoriale.

2. L'albo, per ciascuna impresa imbottigliatrice, contiene i seguenti elementi:

a) numero e data di iscrizione;

b) ragione sociale e sede legale;

c) ubicazione dello stabilimento;

d) riferimento alle DO interessate all'imbottigliamento.

3. L'iscrizione all'albo costituisce il presupposto necessario per procedere all'imbottigliamento delle partite di vino della relativa DO ai fini della successiva commercializzazione.

Art. 3.

Iscrizione all'albo

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, l'impresa imbottigliatrice deve presentare apposita domanda alla camera di commercio della provincia presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento, utilizzando la modulistica conforme a quella riportata all'allegato 1 del presente decreto.

2. Le imprese imbottigliatrici il cui stabilimento è ubicato all'estero inoltrano l'istanza di iscrizione all'albo alla Camera di commercio di Roma - Via De' Burrò, 147 - 00186 Roma.

3. Nella richiesta di iscrizione all'albo l'impresa imbottigliatrice dichiara, producendo la relativa documentazione, anche con autocertificazione ai sensi della vigente normativa:

- a) le generalità del soggetto che presenta l'istanza;
- b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese e nel Repertorio economico e amministrativo (REA) della competente camera di commercio;
- c) l'ubicazione dello stabilimento di imbottigliamento;
- d) le DOCG, DOC e IGT per le quali si intende effettuare l'imbottigliamento;
- e) che a carico del legale rappresentante non sussistono i motivi di impedimento all'esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
- f) la conformità dello stabilimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative ed applicative, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. Qualora l'imbottigliamento sia effettuato per proprio conto presso stabilimenti di imprese imbottigliatrici terze o utilizzando attrezzature mobili, noleggiate o messe a disposizione da parte di terzi, l'impresa imbottigliatrice dovrà dichiarare nella domanda tale intenzione e come successivo adempimento dovrà farsi rilasciare rispettivamente dalla impresa imbottigliatrice terza copia del certificato di iscrizione all'albo, da mettere a disposizione degli organismi di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, o farsi rilasciare dalla ditta fornitrice delle citate attrezzature mobili apposita attestazione, da conservare in allegato al registro di imbottigliamento, dalla quale risulti la conformità delle stesse attrezzature alle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative ed attuative;
- g) posizione ICRF, ovvero codice che identifica l'imbottigliatore nel sistema informativo dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

4. Fatte salve le misure più restrittive stabilite dai disciplinari di produzione delle specifiche DO in materia di delimitazione della zona di imbottigliamento, le imprese imbottigliatrici con stabilimento ubicato all'estero per l'iscrizione all'albo devono fornire la documentazione di cui al comma 3, secondo la normativa vigente in materia nei rispettivi Paesi.

5. Il provvedimento d'iscrizione nell'albo è adottato dal dirigente della competente camera di commercio.

Art. 4.

Gestione dell'albo e adempimenti delle imprese imbottigliatrici

1. L'impresa imbottigliatrice è soggetta all'obbligo di allegare al registro di imbottigliamento, o mettere a disposizione degli organismi preposti alla vigilanza ed al controllo nel settore vitivinicolo, il certificato di iscrizione all'albo.

2. Entro il termine previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per la dichiarazione annuale delle giacenze delle produzioni vitivinicole l'impresa imbottigliatrice comunica alla competente camera di commercio, anche per via informatica, i quantitativi della produzione imbottigliata della/e relativa/e DO nell'anno precedente e i Paesi di destinazione.

3. Le variazioni delle posizioni di iscrizione all'albo dovranno essere richieste entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che determina la variazione stessa con le modalità di cui all'art. 3.

Art. 5.

Cancellazione dall'albo

1. La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera e), f), nonché l'assoggettamento a sanzioni, a seguito di provvedimento definitivo, nei casi previsti dall'art. 9, comma 4, dall'art. 28, comma 3, e dall'art. 31, comma 2, della legge n. 164/1992, comportano la cancellazione dall'albo, disposta dal dirigente di cui all'art. 3, comma 5.

2. Gli effetti di cui al precedente comma 1 non pregiudicano la possibilità di nuova iscrizione all'albo per i soggetti che abbiano beneficiato del provvedimento di riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 c.p.

Art. 6.

Pubblicità albo

1. L'albo è pubblico; gli elementi costitutivi di cui all'art. 2, comma 2, sono messi a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Art. 7.

Disposizioni particolari e transitorie

1. È abrogato il decreto 31 luglio 2003 richiamato nelle premesse.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, in via di prima applicazione, il termine ultimo per l'iscrizione all'albo da parte delle imprese imbottigliatrici interessate scadrà il 30 settembre 2004.

Roma, 21 maggio 2004

Il Ministro: ALEMANNI

ALLEGATO 1

Inserire logo camera commercio

Marca da bollo

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
 Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____
 indirizzo cap provincia

OGGETTO: Domanda di iscrizione all'Albo degli imbottiglieri dei vini a D.O. (D.M. _____)

L'Azienda:

ragione sociale.....

Codice Fiscale.....Partita I.V.A.....

con sede legale in.....viacap

Tramite il legale rappresentante.....

nato a.....(prov. _____) il

residente in(prov. _____) via

Codice fiscale

CHIEDE

l'iscrizione all'Albo degli imbottiglieri per lo stabilimento ubicato in _____

numero R.E.A. _____ Codice I.C.R.F. _____

per le sezioni relative alle DOCG/DOC/IGT riportate in allegato.

A tale fine, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali derivanti da rilascio di dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi,

DICHIARA

che a proprio carico non sussistono motivi di impedimento all'esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2 art. 5 D. lgs. N. 114/1998.

Da compilare solo nel caso di interesse

DICHIARA INOLTRE

- di avvalersi per l'imbottigliamento di attrezzature mobili
 di procedere all'imbottigliamento per proprio conto presso impresa imbottigliatrice terza

Data _____

In fede

(timbro e firma)

ALLEGA ALLA DOMANDA

- Attestazione del versamento di 31,00 come diritto unico di segreteria sul C/C postale n. _____ intestato alla Camera di Commercio di _____ con indicata la seguente causale: "Iscrizione Albo Imbottiglieri";
- Attestazione del versamento di 129,11 sul C/C postale n. 8003 intestato all'Ufficio del Registro - Tasse di CC.GG. - Roma, con indicata la seguente causale: "Iscrizione Albo Imbottiglieri";
- Copia fotografica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000)
- N. allegati.

**MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

DECRETO 5 maggio 2004.

Annullamento del decreto 18 gennaio 2000, relativo allo scioglimento della società cooperativa «La Garigliano latte soc. coop. a r.l.», in Cellole, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2000, con il quale la società cooperativa «La Garigliano latte soc. coop. a r.l.» con sede in Cellole (Caserta) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e l'avv. Fernando Brogna è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto che la cooperativa in data 25 gennaio 2000 è stata dichiarata fallita con sentenza n. 8020/VC del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta);

Visto il ricorso presentato dal commissario liquidatore avverso la dichiarazione di fallimento emessa in data successiva al decreto ministeriale e il rigetto opposto dal g.d. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) appellandosi alla tardiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta in data 26 febbraio 2000;

Considerata, pertanto, la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 18 gennaio 2000 con il quale la società cooperativa «La Garigliano latte soc. coop. a r.l.» con sede in Cellole (Caserta) è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e l'avv. Fernando Brogna nato a Napoli l'11 giugno 1969 con studio in Capua (Caserta) via Provinciale per S. Angelo in Formis, è revocato dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05532

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Europa società cooperativa agricola a r.l.», in Casapesenna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Europa società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Casapesenna (Caserta), costituita in data 25 giugno 1987 con atto a rogito del notaio dott. Ennio De Rosa, n. REA 15178, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544, codice civile e il dott. Francesco Nittoli, nato a Caserta il 23 luglio 1967, con residenza in Caserta, via Ricciardi n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05533

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Alba nuova soc. coop. a r.l.», in Bitritto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alba nuova - soc. coop. a r.l.», con sede in Bitritto (Bari), costituita in data 6 agosto 1997 con atto a rogito del notaio dott. Polito Alfredo di Bari, REA n. 393806, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* e il dott. Epifani Massimo Pasquale, nato a Bari il 1° aprile 1967, con studio in Bari, piazza Umberto I, 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05534

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «City express piccola società cooperativa», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «City express piccola società cooperativa», con sede in Bari, costituita in data 16 ottobre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Mazza Francesco di Valenzano (Bari), registro società n. 394672 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* e il dott. Fabio Antonio Spadaccino, nato a Foggia il 7 agosto 1970, con studio in Foggia, via Piave, 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05535

DECRETO 5 maggio 2004.

Annullamento del decreto 17 novembre 2003, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Agricoop società cooperativa a responsabilità limitata» già «Stalla sociale S. Martino del lago s.c. a r.l.», in Giulianova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2003 con il quale la società cooperativa «Agricoop società cooperativa a responsabilità limitata» già «Stalla sociale S. Martino del lago s.c. a r.l.», con sede in Giulianova (Teramo) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Nicola Bomba è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto che dalla visura camerale del 16 gennaio 2004 è risultato che la società cooperativa sopra citata è stata dichiarata fallita con sentenza del 14 gennaio 2003;

Considerata, pertanto, la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 17 novembre 2003 con il quale la società cooperativa «Agricoop società cooperativa a responsabilità limitata» già «Stalla sociale S. Martino del lago s.c. a r.l.», con sede in Giulianova (Teramo) è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, con residenza in Lanciano (Chieti), viale Marconi, 7, è revocato dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05536

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa di garanzia di credito fiduciaria artigiana cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa di garanzia di credito fiduciaria artigiana cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita in data 7 aprile 1974 con atto a rogito del notaio dott.ssa Antonia De Luca D'Errico di Ancona, REA n. 70196, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e la rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata), via G. Venezian n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05537

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «S.A.T. - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Bacoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «S.A.T. - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Bacoli (Napoli), costituita in data 24 giugno 1986 con atto a rogito del notaio dott. A.R. Tucci Pace di Napoli, n. REA 416966, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Antonio Guarino, nato a Napoli l'11 settembre 1969 con studio in Napoli, piazzetta Grande Archivio n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05538

DECRETO 5 maggio 2004.

Annullamento del decreto 7 agosto 2003, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Coop. edilizia La Panoramica s.r.l.», in S. Giorgio a Cremano, con nomina di commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la società cooperativa «Coop. edilizia La Panoramica s.r.l.» con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Michele Bonagura è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto della nota prot. 6225 del 4 marzo 2004 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ha ammesso di aver effettuato in ritardo l'aggiornamento relativo alla posizione della società cooperativa sopra citata;

Considerando infatti che dalla visura camerale del 17 febbraio 2004 è risultato che la società cooperativa sopra citata è stata posta in scioglimento volontario con data 5 giugno 2002 e la sig.ra Antonietta Grimaldi è stata nominata liquidatore;

Ritenendo pertanto la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio intervenuto successivamente allo scioglimento volontario;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la società cooperativa «Coop. edilizia La Panoramica s.r.l.» con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e l'avv. Michele Bonagura, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 26 maggio 1971, con studio in Torre Annunziata (Napoli), Corso Umberto I n. 148, è revocato dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05539

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Acquaviva società cooperativa a r.l.», in Volturara Appula, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Acquaviva società cooperativa a r.l.» con sede in Volturara Appula (Foggia), costituita in data 26 giugno 1986 con atto a rogito del notaio dott. Orfina Scrocco di Volturara Appula (Foggia), n. REA 139724, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il prof. avv. Francesco Amendolito, nato a Bari il 16 settembre 1964 con studio in Foggia, viale G. Di Vittorio n. 64, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05540

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Titanic piccola società cooperativa a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Titanic piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 27 ottobre 1998 con atto a rogito del notaio dott.ssa Sannoner Rossella di Orta Nova (Foggia), REA n. 212823, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* e il dott. Di Gioia Leonardo, nato a Foggia il 18 aprile 1971, con studio in Foggia, via Matteotti, 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05541

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Primizia», in Trinitapoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Primizia» con sede in Trinitapoli (Foggia), costituita in data 9 luglio 1996 con atto a rogito del notaio dott. Licenziati Marco di Orta Nova (Foggia), REA n. 170754, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* e il dott. Di Gioia Leonardo, nato a Foggia il 18 aprile 1971, con studio in Foggia, via Matteotti, 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05542

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Oleificio Sociale Degnese Val Lerrone - Cooperativa olivicola Vallerrone S.r.l.», in Casanova Lerrone, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Oleificio Sociale Degnese Val Lerrone - Cooperativa olivicola Vallerrone S.r.l.», con sede in Casanova Lerrone (Savona), costituita in data 30 settembre 1970 con atto a rogito del notaio dott. Cauli di Alassio (Savona), REA n. 75337, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il rag. Bruno Bassi, nato a Genova il 23 agosto 1962 con studio in Genova, Piazza della Vittoria, 6/9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05543

DECRETO 5 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agro Zoo Food - Piccola società cooperativa», in Cassano allo Jonio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agro Zoo Food - Piccola società cooperativa», con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza), costituita in data 22 febbraio 1992 con atto

a rogito del notaio dott. Italo Scornajenghi di Cosenza, registro società n. 2415, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e l'avv. Giampiero Palopoli, nato a Rossano (Cosenza) il 17 ottobre 1948 con studio in Rossano (Cosenza), via Trieste, 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A05544

DECRETO 14 maggio 2004.

Consegna definitiva all'A.N.A.S. S.p.a. di opere pubbliche realizzate con il progetto n. 39/40/6054 - Strada a scorrimento veloce, denominata «Fondo Valle Sele» - II lotto.

IL COMMISSARIO AD ACTA (ex art. 86 della legge n. 289 del 2002)

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 413, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale Ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 febbraio 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la convenzione in data 15 settembre 1982 con la quale il Ministro designato per l'attuazione dell'art. 32 della legge n. 219/1981 - concedente, ha affidato in concessione al Consorzio CO.IN.SUD - concessionario, la progettazione e l'esecuzione delle opere di infrastrutturazione dei nuclei industriali di Oliveto Citra e Calabritto;

Visto l'atto aggiuntivo, stipulato tra le medesime parti in data 20 luglio 1983, con il quale sono state affidate al concessionario la progettazione e la realizzazione del tratto di strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele» compreso tra lo svincolo dell'area industriale di Oliveto Citra e lo svincolo dell'area industriale di Calabritto;

Visto il decreto del 26 settembre 1983 con il quale il Ministro Segretario di Stato ha approvato, con prescrizioni, il progetto di massima dei lavori relativi al colle-

gamento dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria-Lioni, tratto svincolo area industriale di Oliveto Citra - svincolo area industriale di Calabritto, denominata strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele - II lotto»;

Visto il decreto del 12 luglio 1984 con il quale il Ministro Segretario di Stato ha approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo;

Visto il decreto del 30 gennaio 1986 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha approvato, con prescrizioni, i progetti di variante tecnica n. 1 e n. 2;

Visto il decreto del 17 luglio 1986 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha approvato, con prescrizioni, il progetto di variante e suppletivo n. 3-*bis*;

Visto il decreto del 5 gennaio 1987 con il quale il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha approvato, con prescrizioni, il progetto di variante n. 4;

Visto il decreto del 23 ottobre 1987 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato, con prescrizioni, i progetti di variante n. 4-*bis* e n. 5;

Visto il decreto n. 672/CO del 16 settembre 1988 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato, con prescrizioni, il progetto di variante n. 6;

Visto l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione in data 15 settembre 1982, stipulato in data 7 aprile 1989, con il quale è stata formalizzata l'applicazione del nuovo ribasso contrattuale nella misura del 7,3%, in sostituzione del previsto ribasso contrattuale del 6%;

Visto il decreto n. 630/32/CO/PCM del 30 giugno 1989 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato l'Atto di Transazione stipulato in data 26 giugno 1989 tra il capo dell'Ufficio speciale ed il Consorzio CO.IN.SUD;

Visto il decreto n. 646/32/CO/PCM del 30 giugno 1989 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato, con prescrizioni, i progetti di variante n. 5-*bis* e n. 6-*bis*;

Vista la delibera del Comitato di gestione dell'ex «Agenzia» n. 3566 del 29 aprile 1992 con la quale è stato approvato in linea tecnica, a seguito delle risultanze dell'atto di transazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 630 del 30 giugno 1989, l'adeguamento dell'importo di concessione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 68/GST/MICA del 3 settembre 1993 con il quale è stata approvata la maggiore somma per espropri ed interessi ed è stato determinato l'importo di concessione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 103/GST/MICA del 2 novembre 1993 con il quale è stato approvato in linea

economica l'impegno di spesa, già precedentemente approvata in linea tecnica con deliberazione n. 3566 del 29 aprile 1992 dell'ex «Agenzia»;

Visto l'Atto di transazione stipulato in data 3 novembre 1995 tra il M.I.C.A. ed il Consorzio CO.IN.SUD con il quale è stata definita la vertenza instaurata dal concessionario con domanda di arbitrato notificata in data 17 dicembre 1992 e conclusasi con lodo arbitrale in data 30 settembre 1995;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 59/GST/MICA del 13 marzo 1996 con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n. 7;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 77/GST/MICA del 19 aprile 1996 con il quale è stata approvata la maggiore spesa per il pagamento di quanto riconosciuto, relativamente al progetto in argomento, con la transazione del 3 novembre 1995;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 156/GST/MICA del 29 agosto 1996 con il quale è stato approvato l'Atto di transazione sottoscritto in data 3 novembre 1995, a seguito dei pareri favorevoli espressi dall'Avvocatura generale dello Stato e dal Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 292/GST/MICA del 22 maggio 1997, con il quale è stato approvato, tra l'altro, il nuovo Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alla perizia n. 7 rettificato;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 364/GST/MICA del 17 luglio 1997 con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 9 relativa ai lavori di sistemazione del pendio in frana tra le progr. km 15+300 e km 15+500;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 147/GST/MICA del 24 giugno 1999 con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n. 9-bis senza aumento di spesa;

Visto l'Atto di collaudo tecnico-amministrativo finale del II lotto della «Fondo Valle Sale» — tratto svincolo di Oliveto Citra (compreso) fino al termine dei muri d'ala lato Lioni della galleria artificiale alla progressiva km 19+383 — redatto dalla commissione di collaudo in data 30 novembre 2000 approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 30/B5/MICA del 28 febbraio 2001;

Considerato che la procedura espropriativa delle opere realizzate con il II lotto della strada «Fondo Valle Sele» risulta terminata in data 17 gennaio 2002;

Vista la propria comunicazione n. 124 del 30 giugno 2003 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e seguenti modificazioni e integrazioni;

Viste le successive proprie comunicazioni n. 284 del 29 settembre 2003, n. 405 del 30 ottobre 2003 e n. 645 del 29 dicembre 2003;

Visto il verbale della riunione del 14 gennaio 2004;

Considerato che l'ANAS (oggi S.p.a.) gestisce la strada a scorrimento veloce «Fondo Valle Sele» II lotto, giusta verbale del 13 marzo 1991;

Viste le proprie successive comunicazioni n. 712 del 19 gennaio 2004, n. 732 del 23 gennaio 2004, n. 744 del 27 gennaio 2004, n. 748 del 28 gennaio 2004 e n. 401 del 30 gennaio 2004;

Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento (v. nota commissariale n. 405 del 30 ottobre 2003), intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere;

Visti gli esiti della Conferenza di servizi del 10 marzo 2004, a seguito della riunione del 17 febbraio 2004, richiamata nel verbale della medesima conferenza;

Viste da ultimo le proprie note n. 977 del 29 marzo 2004 e n. 1072 del 3 maggio 2004;

Vista la delibera G.R. Campania n. 595 del 23 aprile 2004 in merito alla riclassificazione delle strade, con la quale è stato proposto che siano condotte definitivamente al Demanio statale le arterie attualmente in gestione provvisoria all'ANAS S.p.a., tra cui, la strada «Fondo Valle Sele», tra l'innesto con la s.s. 91 - in corrispondenza di Contursi Terme e la s.s. 7 Appia - in corrispondenza di Lioni (loc. Ponte Porcile);

Individuato, pertanto, nelle more della Conferenza Stato-regioni, nell'ANAS S.p.a. il destinatario finale dell'opera in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, sono formalmente consegnate definitivamente all'ANAS S.p.a. le opere realizzate con il progetto 39/40/6054: strada a scorrimento veloce denominata «Fondo Valle Sele» - II lotto, tratto svincolo area industriale di Oliveto Citra (compreso) - fino al termine dei muri d'ala lato Lioni della galleria artificiale alla progressiva 19+383.

Art. 2.

L'ANAS S.p.a. provvederà a volturare l'intestazione dei suoli, espropriati dal concessionario, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32 legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'ANAS S.p.a. provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto, ove non già provveduto.

Art. 4.

Resta fermo quant'altro riportato nel precedente verbale di consegna provvisoria del 13 marzo 1991 e non modificato dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ente destinatario delle opere.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo ed al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

04A05626

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 4 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Yolanda Ares Manso, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presi-

dente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento, non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación)» rilasciato il 3 settembre 1992 dalla «Universidad de Valladolid»;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» in Lengua y Literatura, rilasciato il 28 marzo 2003 dalla «Universidad de Valladolid - Vicerectorado de Extensión Universitaria - Centro Buendía»;

posseduto da:

cognome: Ares Manso;

nome: María Yolanda;

nata a: Valladolid (Spagna);

il: 9 marzo 1968;

cittadinanza comunitaria: spagnola;

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta

persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05577

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 21 maggio 2004.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 27 novembre 1999, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Viste le sentenze del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 5975/2000 del 21 giugno 2000 e n. 8547/2000 del 21 giugno - 24 ottobre 2000, con le quali sono state annullate le seguenti disposizioni dello statuto: l'art. 5, comma 4, limitatamente alla previsione disciplinante l'elettorato attivo alla carica di preside di facoltà; l'art. 5, comma 5, nella parte in cui disciplina le modalità di partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà; l'art. 5, comma 8, nella parte in cui disciplina le modalità di partecipazione dei ricercatori ai consigli di corso di laurea; l'art. 6, comma 5, nella parte in cui disciplina le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli studenti ai consigli di dipartimento; l'art. 6, comma 6, nella parte in cui altera, rispetto al modello legislativo, la composizione della giunta di dipartimento; l'art. 10, comma 3, limitatamente all'indebita dilatazione dell'elettorato attivo alla carica di rettore;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3296/2001 del 29 maggio - 20 giugno 2001, con la quale sono state confermate le citate sentenze del TAR per il Lazio, Sez. III, n. 5975/2000 e n. 8547/2000;

Considerato che, per effetto del giudicato formatosi in seguito alle sopra citate sentenze, lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» risulta modificato per l'intervenuto annullamento delle seguenti disposizioni: l'art. 5, comma 4, nella parte in cui disciplina l'elettorato attivo alla carica di preside di facoltà; l'art. 5, comma 5, nella parte in cui disciplina le modalità di partecipazione dei ricercatori ai consigli di facoltà; l'art. 5, comma 8, nella parte in cui disciplina le modalità di partecipazione dei ricercatori ai consigli di corso di laurea; l'art. 6, comma 5, nella parte in cui disciplina le modalità di partecipazione dei rappresentanti degli studenti ai consigli di dipartimento; l'art. 6, comma 6, nella parte in cui altera, rispetto al modello legislativo, la composizione della giunta di dipartimento; l'art. 10, comma 3, limitatamente all'indebita dilatazione dell'elettorato attivo alla carica di rettore;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2002, n. 56, e, in particolare, l'art. 4, il cui secondo comma stabilisce che gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali;

Considerata la necessità di integrare lo statuto stesso al fine di disciplinare compiutamente la composizione degli organi collegiali dell'Università;

Vista la delibera del senato accademico integrato assunta in data 26 aprile 2004;

Vista la nota prot. 1359 del 18 maggio 2004 con cui il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha informato questa Università di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto deliberate dal senato accademico integrato;

Visto l'art. 22 dello statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è così modificato:

1) al comma 4 dell'art. 5, dopo la parola «elezione» sono inserite le seguenti parole: «ad opera di tutti i componenti del consiglio di facoltà»;

2) al comma 5 dell'art. 5, dopo le parole «fuori ruolo», sono inserite le seguenti: «dei ricercatori e personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 titolari di corsi per supplenza o affidamento o di moduli didattici; di un ricercatore rappresentante di ogni raggruppamento scientifico-disciplinare presente nell'ordinamento didattico della facoltà»;

3) al comma 8 dell'art. 5, al secondo periodo, dopo le parole «consiglio dei professori di ruolo»;, sono inserite le seguenti: «dei ricercatori e del personale di ruolo equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990 che, a seguito di delibera del Consiglio stesso, a qualsiasi titolo svolgano attività didattica all'interno del corso»;

4) al comma 5 dell'art. 6, al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «di un ugual numero di rappresentanti degli studenti di dottorato e/o delle scuole di specializzazione e degli studenti che hanno avuta assegnata la tesi di laurea da un docente afferente al dipartimento.»;

5) il comma 6 dell'art. 6, è sostituito dal seguente: «il regolamento di dipartimento dovrà prevedere, determinandone le modalità, l'elezione di un giunta composta da due rappresentanti di ciascuna delle categorie indicate nel comma precedente (professori prima fascia, professori seconda fascia, ricercatori, non docenti e studenti) e presieduta dal direttore. Di essa dovrà far parte di diritto il segretario amministrativo con funzioni di segretario.»;

6) al comma 3 dell'art. 10, al primo periodo è aggiunto il seguente «Partecipano alle elezioni i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e personale equiparato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e della legge n. 341/1990, gli studenti che fanno parte dei consigli di facoltà, del senato accademico e del consiglio di amministrazione e il personale tecnico amministrativo.»;

7) all'art. 10, dopo il comma 3, viene aggiunto il seguente comma 4: «Il peso elettorale complessivo degli studenti eletti nei consigli di facoltà, fissato il numero totale degli aventi diritto al voto, è pesato matematicamente:

per un terzo rispetto al numero dei docenti di ciascuna facoltà;

per due terzi rispetto al numero degli studenti iscritti in ciascuna facoltà nell'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.»;

La numerazione dei successivi commi slitta.

Roma, 21 maggio 2004

Il rettore: D'ASCENZIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del nuovo elenco di riferimento di classi di sostanze farmacologiche e di metodi di doping vietati, emendamento adottato dal gruppo di vigilanza mediante una procedura di voto per corrispondenza il 6-7 novembre 2003 nel quadro della Convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Si riporta qui di seguito, in lingua inglese, con traduzione non ufficiale in lingua italiana, il testo del nuovo elenco di riferimento di classi di sostanze farmacologiche e di metodi di doping vietati, emendamento adottato dal gruppo di vigilanza mediante una procedura di voto per corrispondenza il 6-7 novembre 2003, nel quadro della Convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989 (la cui ratifica è stata autorizzata con legge. Il sunnominato emendamento la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 176 del 23 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1990 è stato approvato conformemente alla decisione della quarantottesima riunione del Consiglio di EUMETSAT. Detto emendamento al Protocollo del 1° dicembre 1986 relativo ai privilegi ed alle immunità dell'Organizzazione europea per dei satelliti meteorologici (EUMETSAT), il cui testo si riporta qui di seguito in francese ed in inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana, è entrato in vigore per l'Italia il 1° gennaio 2004.

Annexe à la lettre JJ5712C
du 19 mars 2004

CONVENTION CONTRE LE DOPAGE AMENDEMENT A L'ANNEXE¹

NOUVELLE LISTE DE RÉFÉRENCE DES SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES en 2004

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 1er JANVIER 2004

SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES EN COMPÉTITION

SUBSTANCES INTERDITES

S1. STIMULANTS

Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu'ils s'appliquent:

Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine, clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine, éphédrine, étillamphétamine, étilléfrine, fencamfamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, méthylenedioxyamphétamine, méthylenedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires^{***}.

* La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.

** L'éphédrine ou la méthyléphédrine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 10 microgrammes par millilitre.

*** Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2004 ne sont pas considérées comme des substances interdites.

¹ Amendements antérieurs le 1er septembre 1990, le 24 janvier 1992, le 1er août 1993, le 1er juillet 1996, le 1er juillet 1997, le 15 mars 1998, le 15 mars 1999, le 31 mars 2000, le 1^{er} septembre 2001 et le 1^{er} janvier 2003.

S2. NARCOTIQUES

Les narcotiques qui suivent sont interdits :

buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

S3. CANNABINOÏDES

Les cannabinoïdes (par exemple, le haschisch, la marijuana) sont interdits.

S4. AGENTS ANABOLISANTS

Les agents anabolisants sont interdits.

1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)

a. SAA exogènes*, incluant sans s'y limiter :

androstadiénone, bolastérolone, boldénone, boldione, clostébol, danazol, déhydrochlorométhyltestostérone, delta1-androstène-3,17-dione, drostanolone, drostanediol, fluoxymestérone, formébolone, gestrinone, 4-hydroxytestostérone, 4-hydroxy-19-nortestostérone, mesténolone, mestérolone, méthandiénone, méténolone, méthandiol, méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènediol, 19-norandrostènedione, norboléthone, noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, quinbolone, stanozolol, stenbolone, 1-testostérone (delta1-dihydro-testostérone), trenbolone et leurs analogues*.

b. SAA endogènes**, incluant sans s'y limiter :

androstènediol, androstènedione, déhydroépiandrostérolone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone et leurs analogues*.

Dans le cas d'une *substance interdite* (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite naturellement par le corps, un *échantillon* sera considéré comme contenant cette *substance interdite* si la concentration de la *substance interdite* ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'*échantillon* du *sportif* s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour ne pas correspondre à une production endogène normale. Un *échantillon* ne sera pas considéré comme contenant une *substance interdite* si le *sportif* prouve que la concentration de *substance interdite* ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'*échantillon* du *sportif* est attribuable à un état pathologique ou physiologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la *substance interdite* est d'origine exogène.

Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, l'*organisation antidopage* responsable effectuera une investigation plus approfondie, comme la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, s'il existe de sérieuses indications d'un possible usage d'une *substance interdite*.

Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur à six (6) pour un (1) dans l'urine, une telle investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique.

Dans les deux cas, cette investigation comprendra un examen de tous les *contrôles* antérieurs, des *contrôles* subséquents et/ou des résultats d'études endocriniennes. Si les *contrôles* antérieurs ne sont pas disponibles, le *sportif* devra se soumettre à une étude endocrinienne ou à un *contrôle* inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois.

Le refus du *sportif* de collaborer aux examens complémentaires impliquera de considérer son *échantillon* comme contenant une *substance interdite*.

2. Autres agents anabolisants

Clenbutérol, zéranol.

Pour les besoins du présent document :

* « *exogène* » désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain.

** « *endogène* » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.

un « *analogue* » se définit comme « une substance issue de la modification ou de l'altération de la structure chimique d'une autre substance tout en conservant le même effet pharmacologique. »

S5. HORMONES PEPTIDIQUES

Les substances qui suivent sont interdites, y compris leurs mimétiques, analogues et facteurs de libération :

1. Érythropoïétine (EPO)
2. Hormone de croissance (hGH) et facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1)
3. Gonadotrophine chorionique (hCG) interdite chez le *sportif* de sexe masculin seulement;
4. Gonadotrophines hypophysaires et synthétiques (LH) interdites chez le *sportif* de sexe masculin seulement;
5. Insuline
6. Corticotrophines

À moins que le *sportif* puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un *échantillon* sera considéré comme contenant une *substance interdite* (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de *substance interdite* ou de ses métabolites et/ou de ses marqueurs dans l'*échantillon* du *sportif* est supérieure aux valeurs normales chez l'humain, et ne correspondant en conséquence pas à une production endogène normale.

En outre, la présence d'analogues, mimétiques, marqueur(s) diagnostique(s) ou facteurs de libération d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance détectée n'est pas une hormone présente de façon naturelle, sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal.

Pour les besoins du présent document :

* un « *mimétique* » désigne une substance qui a un effet pharmacologique similaire à celui d'une autre substance, sans égard au fait qu'elle a une structure chimique différente.

un « *analogue* » se définit comme « une substance issue de la modification ou de l'altération de la structure chimique d'une autre substance tout en conservant le même effet pharmacologique. »

S6. BÉTA-AGONISTES

Les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Cependant, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline sont permis par inhalation seulement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction d'effort. Une autorisation médicale, conformément à la section 8 du Standard pour l'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques, est requise.

Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/mL, ce résultat sera considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le sportif prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée.

S7. AGENTS AVEC ACTIVITÉ ANTI-OESTROGÈNE

Les inhibiteurs d'aromatase, clomiphène, cyclofénil, tamoxifène sont interdits chez le *sportif* de sexe masculin seulement.

S8. AGENTS MASQUANTS

Les agents masquants sont interdits. Ces produits ont le potentiel d'interférer avec l'excrétion des *substances interdites*, de dissimuler leur présence dans l'urine ou les autres *échantillons* utilisés pour contrôler le dopage, ou encore de modifier les paramètres hématologiques.

Les agents masquants incluent, sans s'y limiter :

Diurétiques, épitestostérone, probénécide, succédanés de plasma (par exemple dextran, hydroxyéthylamidon.)

Une autorisation médicale conformément à la section 7 du Standard pour l'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques est invalide si l'*échantillon* d'urine du *sportif* contient un diurétique détecté en association avec des *substances interdites* à leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils.

Les diurétiques incluent :

acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, mersalyl, spironolactone, thiazides (par exemple, bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide) et triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets pharmacologiques similaires.

S9. GLUCOCORTICOÏDES

Les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire.

Toute autre voie d'administration nécessite une justification médicale conformément à la section 8 du Standard pour l'Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques.

MÉTHODES INTERDITES**M1. AMÉLIORATION DU TRANSFERT D'OXYGÈNE**

Ce qui suit est interdit :

- a. Dopage sanguin. Le dopage sanguin est l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médical justifié.
- b. L'usage de produits qui améliorent la consommation, le transport ou la libération de l'oxygène, comme les érythropoïétines, les produits d'hémoglobine modifiée incluant sans s'y limiter les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées, les produits chimiques perfluorés et l'éfaproxiral (RSR13).

M2. MANIPULATION PHARMACOLOGIQUE, CHIMIQUE ET PHYSIQUE

La manipulation pharmacologique, chimique et physique correspond à l'emploi de substances et de méthodes, incluant les agents masquants, qui altèrent, visent à altérer ou sont susceptibles d'altérer l'intégrité et la validité des spécimens recueillis lors des *contrôles* du dopage.

Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine, l'inhibition de l'excrétion rénale et l'altération des concentrations de testostérone et d'épitéstostérone.

M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE

Le dopage génétique ou cellulaire se définit comme l'*usage* non thérapeutique de gènes, d'éléments génétiques et/ou de cellules ayant la capacité d'améliorer la performance sportive.

**SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN ET HORS COMPÉTITION**

SUBSTANCES INTERDITES

(Toutes les catégories indiquées ci-dessous font référence
à toutes les substances et méthodes indiquées dans la section correspondante)

- S4. AGENTS ANABOLISANTS
- S5. HORMONES PEPTIDIQUES
- S6. BÉTA-2 AGONISTES*
- S7. AGENTS AVEC ACTIVITÉ ANTI-ŒSTROGÈNIQUE
- S8. AGENTS MASQUANTS

(*Uniquement le clenbutérol, et le salbutamol dont la concentration dans l'urine est supérieure à 1000ng/mL)

MÉTHODES INTERDITES

- M1. AMÉLIORATION DU TRANSFERT D'OXYGÈNE
- M2. MANIPULATION PHARMACOLOGIQUE, CHIMIQUE ET PHYSIQUE
- M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE

SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS

P1. ALCOOL

L'alcool (éthanol) est interdit *en compétition* seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses. Si aucune valeur n'est indiquée, la présence de la moindre quantité d'alcool constituera une violation des règles antidopage.

Aéronautique (FAI)	(0.20 g/L)
Automobile (FLA)	
Billard (WCBS)	
Boules (CMSB)	(0.50 g/L)
Football (FIFA)	
Gymnastique (FIG)	(0.10 g/L)
Karaté (WKF)	(0.40 g/L)
Lutte (FILA)	
Motocyclisme (FIM)	
Pentathlon moderne (UIPM)	(0.10 g/L) pour la discipline du pentathlon moderne
Roller Sports (FIRS)	(0.02 g/L)
Ski (FIS)	
Tir à l'arc (FITA)	(0.10 g/L)
Triathlon (ITU)	(0.40 g/L)

P2. BÊTA-BLOQUANTS

À moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits *en compétition* seulement, dans les sports suivants.

Aéronautique (FAI)
Automobile (FIA)
Billard (WCBS)
Bobsleigh (FIBT)
Boules (CMSB)
Bridge (FMB)
Curling (WCF)
Echecs (FIDE)
Football (FIFA)
Gymnastique (FIG)
Lutte (FILA)
Motocyclisme (FIM)
Natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée
Pentathlon moderne (UIPM) pour la discipline du pentathlon moderne
Quilles (FIQ)
Ski (FIS) saut à skis et snowboard free style
Tir (ISSF) (aussi interdits *hors compétition*)
Tir à l'arc (FITA) (aussi interdits *hors compétition*)
Voile (ISAF) barreaux seulement

Les bêta-bloquants incluent, sans s'y limiter:

acébutolol, alprénoïol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénoïol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

P3. DIURÉTIQUES

Les diurétiques sont interdits *en et hors compétition* comme agents masquants. Cependant, dans les sports ci-dessous catégorisés par le poids et dans les sports où une perte de poids peut améliorer la performance, aucune Autorisation pour Usage à des fins Thérapeutiques ne peut être accordée pour l'utilisation de diurétiques.

Aviron (poids léger) (FISA)
Body-building (IFBB)
Boxe (AIBA)
Haltérophilie (IWF)
Judo (IJF)
Karaté (WKF)
Lutte (FILA)
Powerlifting (IPF)
Ski (FIS) pour le saut à skis seulement
Taekwondo (WTF)
Wushu (IWUF)

CONVENZIONE ANTIDOPING

EMENDAMENTO ALL'APPENDICE

(già emendata il 1° settembre 1990, il 24 gennaio 1992, il 1° agosto 1993, il 1° luglio 1996, il 1° luglio 1997, il 15 marzo 1998, il 15 marzo 1999, il 31 marzo 2000, il 1° settembre 2001 ed il 1° gennaio 2003)

NUOVA LISTA DELLE SOSTANZE VIETATE E DEI METODI PROIBITI NEL 2004

DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 1° GENNAIO 2004

SOSTANZE E METODI PROIBITI IN GARA

SOSTANZE VIETATE

S1. STIMOLANTI

I seguenti stimolanti sono proibiti, inclusi entrambi i loro isomeri ottici (D- e L-) quando esistenti:

Adrafinile, amfepramone, amfetamina, amfetaminile, amifenazolo, benzfetamina, bromantan, carfedone, catina*, clobenzorex, cocaina, dimetilamfetamina, efedrina**, etilamfetamina, etilefrina, fencamfamina, fenetilina, fendimetrazina, fenmetrazina, fentermina, fenfluramina, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mefentermina, mesocarbo, metamfetamina, metilamfetamina, metilenediossiamfetamina, metilenediossimetamfetamina, metilefedrina**, metilfenidato, modafinile, niketamide, norfenfluramina, paradiossiamfetamina, pemolina, prolintano, selegilina, stricnina, e altre sostanze con struttura chimica simile o effetti farmacologici simili ***.

* La catina è proibita quando la sua concentrazione nell'urina è maggiore di 5 microgrammi per millilitro.

** Sia l'efedrina che la metilefedrina sono proibite quando la loro concentrazione nell'urina è maggiore di 10 microgrammi per millilitro.

*** Le sostanze incluse nel Programma di Monitoraggio 2004 non sono considerate come Sostanze Proibite.

S2. NARCOTICI

I seguenti narcotici sono proibiti:

buprenorfina, destromoramide, diammorfina (eroina), idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, pentazocina, petidina.

S3. CANNABINOIDI

I cannabinoidi (ad esempio hashish, marijuana) sono proibiti.

S4. AGENTI ANABOLIZZANTI

Gli agenti anabolizzanti sono proibiti.

1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

a) Gli SAA esogeni* includono, senza limitarsi a:

androstadienone, bolasterone, boldenone, boldione, clostebol, danazolo, deidroclorometiltestosterone, delta1-androstene-3,17-dione, drostanolone, drostanediolo, fluossimesterone, formebolone, gestrinone, 4-idrossitestosterone, 4-idrossi-19-nortestosterone, mestanolone, mesterolone, metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, norboletone, noretandrolone, ossabolone, ossandrolone, ossimesterone, ossimetolone, quinbolone, stanozololo, stenbolone, 1- testosterone (delta1-diidro-testosterone), trenbolone e loro analoghi #.

b) Gli SAA endogeni* includono, senza limitarsi a:

androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, testosterone e loro analoghi #.

Quando una Sostanza Proibita (come quelle sopra elencate) è capace di essere prodotta naturalmente dall'organismo, un campione sarà considerato come contenente questa Sostanza Proibita quando la concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers e/o di qualsiasi altro pertinente rapporto di concentrazione nel campione dell'Atleta devia così tanto dai range dei valori normalmente riscontrati nell'uomo in maniera tale da non poter essere compatibile con una normale produzione endogena. Un campione non deve essere considerato come contenente una Sostanza Proibita ogni qual volta l'Atleta fornisce prova evidente che la concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o markers e/o del rapporto di concentrazione rilevato nel campione dell'Atleta è attribuibile ad una condizione patologica o fisiologica. In ogni caso, e per qualunque concentrazione, il laboratorio riporterà un riscontro analitico di positività se, sulla base di qualsiasi metodica analitica affidabile, si può dimostrare che la Sostanza Proibita è di origine esogena.

Se il risultato del laboratorio non è conclusivo e nessuna delle concentrazioni descritte al precedente paragrafo è riscontrata, la Commissione Scientifica Antidoping del CONI (C.S.A.) deve condurre una apposita indagine, se esistono serie indicazioni, come un confronto dei profili steroidei di riferimento, di un possibile uso di una Sostanza Proibita.

Se il Laboratorio ha riscontrato la presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) maggiore di sei (6)/uno (1) nella urina, la C.S.A. deve effettuare una apposita indagine per determinare se tale rapporto è dovuto ad una condizione fisiologica ovvero ad una condizione patologica.

In entrambi i casi, l'indagine includerà un riesame di qualsiasi test precedente, di quelli successivi e/o di risultati di indagini endocrinologiche. Se non sono disponibili test precedenti, l'atleta deve essere sottoposto ad una indagine endocrinologica ovvero a test senza preavviso almeno tre volte entro un periodo di tre mesi.

La mancata collaborazione dell'Atleta alla effettuazione delle indagini, sarà considerata al pari di una presenza della Sostanza Proibita nel campione dell'Atleta.

2. Altri agenti anabolizzanti

clenbuterolo, zeranolo.

Per gli effetti di questa sezione:

* "esogena" si riferisce ad una sostanza che non può essere prodotta naturalmente dall'organismo.

** "endogena" si riferisce ad una sostanza che può essere prodotta naturalmente dall'organismo.

un "analogo" è definito come "una sostanza derivata da una modificazione o alterazione della struttura chimica di un'altra sostanza che ne conservi nel contempo un effetto farmacologico simile".

S5. ORMONI PEPTIDICI

Le seguenti sostanze sono proibite, compresi i loro mimetici*, analoghi# e fattori di rilascio:

- 1- Eritropoietina (EPO)
- 2- Ormone della crescita (hGH) e Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1);
- 3- Gonadotropina corionica (hCG) proibita esclusivamente per gli uomini;
- 4- Gonadotropine ipofisarie e di sintesi (LH) proibita esclusivamente per gli uomini;
- 5- Insulina
- 6- Corticotropine

A meno che l'Atleta non possa dimostrare che la concentrazione riscontrata era dovuta a una condizione fisiologica o patologica, un campione sarà considerato come contenente una Sostanza Proibita (come sopra elencate) quando la concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti e/o dei pertinenti rapporti di concentrazione o markers nel campione dell'Atleta supera così tanto i range dei valori normalmente riscontrati nell'uomo da non poter essere compatibile con una normale produzione endogena.

La presenza di analoghi, mimetici, markers diagnostici, o fattori di rilascio di un ormone tra quelli sopra elencati, o di ogni altro riscontro che indichi che la sostanza ritrovata non è un ormone naturalmente presente, verrà riportata come un riscontro analitico di positività.

A chiarimento di questa sezione:

* un "mimetico" è definito come una sostanza con effetto farmacologico simile a quello di un'altra sostanza, indipendentemente dal fatto che possiede una struttura chimica differente.

un "analogo" è definito come "una sostanza derivata da una modificazione o alterazione della struttura chimica di un'altra sostanza che ne conservi nel contempo un effetto farmacologico simile".

S6. BETA-2-AGONISTI

Tutti i Beta-2-agonisti, inclusi i loro isomeri D- e L-, sono proibiti, ad eccezione del formoterolo, del salbutamolo, del salmeterolo e della terbutalina che sono consentiti per via inalatoria solo per prevenire e/o curare l'asma e l'asma o broncorestrizione indotte da esercizio. E' richiesta una notifica medica per l'esenzione per uso terapeutico in conformità con quanto indicato nella sezione 8 dello Standard Internazionale per l'esenzione a fini terapeutici. Il Coordinamento Attività Antidoping del CONI, su indicazione della C.S.A., potrà provvedere ad emanare istruzioni esplicative al riguardo.

Anche se è stata concessa una esenzione per uso terapeutico, quando il laboratorio ha rilevato una concentrazione di salbutamolo (in forma libera più quella glucuronata) superiore a 1000 ng/ml, questo risultato sarà considerato un riscontro analitico di positività a meno che l'atleta non provi che il risultato anormale fu la conseguenza di un uso terapeutico di salbutamolo per via inalatoria.

S7. AGENTI CON ATTIVITA' ANTI-ESTROGENICA

Inibitori dell'aromatasi, clomifene, ciclofenil, tamoxifene sono proibiti esclusivamente per gli uomini.

S8. AGENTI MASCHERANTI

Gli agenti mascheranti sono proibiti. Essi sono prodotti che hanno la capacità di alterare l'escrezione di Sostanze Proibite, di mascherare la loro presenza nella urina o in altri campioni utilizzati nei controlli antidoping, o di modificare i parametri ematologici.

Gli agenti mascheranti includono, senza limitarsi a:

Diuretici*, epitestosterone, probenecid, espansori di plasma (es. destrano, amido idrossietile)

* Una autorizzazione medica, in accordo con quanto previsto alla sezione 7 dello Standard internazionale, non è valida se una urina di Atleta contiene un diuretico in associazione con livelli di soglia o sottosoglia di una sostanza proibita.

I diuretici includono:

acetazolamide, amiloride, acido etacrinico, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, indapamide, mersalile, spironolattone, tiazidi (esempio bendroflumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide) e triamterene, e altre sostanze con struttura chimica simile o effetti farmacologici similari.

S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI

I glucocorticosteroidi sono proibiti quando somministrati per via orale, rettale, o mediante somministrazione endovenosa o intramuscolare.

Per qualsiasi altra via di somministrazione è richiesta una notifica medica in conformità con quanto indicato nella sezione 8 dello Standard Internazionale per l'esenzione a fini terapeutici. Il Coordinamento Attività Antidoping del CONI, su indicazione della C.S.A., potrà provvedere ad emanare istruzioni esplicative al riguardo.

METODI PROIBITI**M1. AUMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO**

I seguenti metodi sono proibiti:

- a. Doping ematico. Il doping ematico consiste nell'uso di sangue autologo, omologo o eterologo o prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine, al di fuori di un trattamento medico legittimo.
- b. L'uso di prodotti che aumentano l'assorbimento, il trasporto o il rilascio di ossigeno, ad esempio eritropoietine, prodotti contenenti emoglobina sintetica, compresi, ma non limitati alle emoglobine basate su sostituti del sangue, prodotti di emoglobina microincapsulata, perfluorochimici, e efaproxiral (RSR13).

M2. MANIPOLAZIONE FARMACOLOGICA, CHIMICA E FISICA

La manipolazione farmacologica, chimica e fisica consiste nell'uso di sostanze e metodi, inclusi gli agenti mascheranti, che alterano, tentano di alterare o può essere ragionevolmente previsto che alterino l'integrità e la conformità dei campioni raccolti nei controlli antidoping. Queste manipolazioni includono, ma non soltanto, la cateterizzazione, la sostituzione di urina e/o la manomissione, l'inibizione dell'escrezione renale e l'alterazione delle concentrazioni di testosterone ed epitestosterone.

M3. DOPING GENETICO

Il doping genetico o cellulare è definito come l'uso non terapeutico di geni, elementi genetici e/o cellule che hanno la capacità di migliorare la prestazione sportiva.

**SOSTANZE VIETATE E METODI PROIBITI
IN E FUORI COMPETIZIONE****SOSTANZE VIETATE**

(Tutte le categorie sottoelencate si riferiscono a tutte quelle sostanze e metodi elencati nella pertinente sezione)

- S4. AGENTI ANABOLIZZANTI
- S5. ORMONI PEPTIDICI
- S6 BETA-2-AGONISTI *
- S7. AGENTI CON ATTIVITA' ANTIESTROGENICA
- S8. AGENTI MASCHERANTI

(* solo il clenbuterolo, e il salbutamolo quando la sua concentrazione nell'urina è superiore a 1000 ng/ml).

METODI PROIBITI

- M1. AUMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO
- M2. MANIPOLAZIONE FARMACOLOGICA, CHIMICA E FISICA
- M3. DOPING GENETICO

SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI DISCIPLINE SPORTIVE**P1. ALCOOL**

L'alcool (etanolo) è proibito solo in competizione e nelle discipline sportive di seguito riportate con a fianco indicato l'acronimo della rispettiva Federazione internazionale.

La presenza sarà rilevata tramite analisi dell'espriato e/o analisi del sangue. La soglia di violazione per ciascuna Federazione è indicata in parentesi. Se non viene indicato alcun valore di soglia, la presenza di una qualunque quantità di alcool costituisce una violazione delle regole antidoping.

- Aeronautica FAI (0.20 g/L)
- Automobilismo FIA
- Biliardo WCBS
- Bocce CMSB (0.50 g/L)
- Calcio FIFA
- Ginnastica FIG (0.10 g/L)
- Karate WKF (0.40 g/L)
- Lotta FILA
- Motociclismo FIM
- Pentathlon Moderno UIPM (0.10 g/L) per la disciplina di pentathlon moderno
- Roller Sports FIRS (0.02 g/L)
- Sci FIS
- Tiro con l'arco FITA (0.10 g/L)
- Triathlon ITU (0.40 g/L)

P2. BETA-BLOCCANTI

I beta bloccanti sono proibiti solo in competizione, salvo diversamente specificato, nelle discipline sportive di seguito riportate con a fianco indicato l'acronimo della rispettiva Federazione internazionale.

- Aeronautica FAI
- Tiro con l'arco FITA (proibito anche fuori competizione)
- Automobilismo FIA
- Biliardo WCBS

Bobsleigh FIBT
 Bocce CMSB
 Bridge FMB
 Scacchi FIDE
 Curling WCF
 Calcio FIFA
 Ginnastica FIG
 Motociclismo FIM
 Pentathlon Moderno UIPM per la disciplina di pentathlon moderno
 Bowling FIQ
 Vela ISAF solo nelle gare con timone
 Tiro ISSF (proibito anche fuori competizione)
 Sci FIS ski jumping e snow board free style
 Nuoto FINA tuffi e nuoto sincronizzato
 Lotta FILA

I beta bloccanti includono, senza limitarsi a:

acebutololo, alprenololo, atenololo, betaxololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, ossiprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo.

P3. DIURETICI

I diuretici sono proibiti in e fuori competizione in tutte le discipline sportive come agenti mascheranti.

In ogni caso, nei seguenti sport in cui si individuano diverse categorie di peso o negli sport dove la perdita di peso può migliorare la prestazione sportiva, non deve essere concessa alcuna esenzione per uso terapeutico di diuretici.

Body - Building IFBB
 Pugilato AIBA
 Judo IJF
 Karate WKF
 Powerlifting IPF
 Canottaggio (pesi leggeri) FISA
 Sci FIS solo per lo ski jumping
 Taekwondo WTF
 Weightlifting IWF
 Wrestling FILA
 Wushu IWUF

04A05590

Entrata in vigore dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, con Allegato, firmato a Montevideo il 13 marzo 2001.

Il giorno 6 aprile 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, con Allegato, firmato a Montevideo il 13 marzo 2001, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 gennaio 2004 n. 23, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2004.

In conformità al suo art. 20, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 6 maggio 2004.

04A05652

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/B. 10203-XV.J(3348) del 29 aprile 2004, il manufatto esplosivo denominato «Granata A 8 C 8 Giangiordano» (peso netto g 332) è riconosciuto, su istanza del sig. Giangiordano Camillo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Palena (Chieti) - località San Cataldo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

04A05599

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo del «Credito Cooperativo interprovinciale lombardo - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale nel comune di Cernusco sul Naviglio.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 4 maggio 2004, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo del «Credito cooperativo interprovinciale lombardo - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale nel comune di Cernusco sul Naviglio (Milano), e ha sottoposto lo stesso alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

04A05649

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 maggio 2004

Dollaro USA	1,2165
Yen giapponese	135,59
Corona danese	7,4391

Lira Sterlina	0,66620
Corona svedese	9,0870
Franco svizzero	1,5355
Corona islandese	87,28
Corona norvegese	8,1840
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,58500
Corona ceca	31,863
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,17
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6585
Lira maltese	0,4257
Zloty polacco	4,6553
Leu romeno	40731
Tallero sloveno	238,8500
Corona slovacca	40,050
Lira turca	1856761
Dollaro australiano	1,7055
Dollaro canadese	1,6636
Dollaro di Hong Kong	9,4808
Dollaro neozelandese	1,9336
Dollaro di Singapore	2,0741
Won sudcoreano	1423,12
Rand sudafricano	7,9918

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

04A05792

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica del decreto 1° marzo 1999, per la parte riguardante il Campo di tiro a segno di Cittaducale, appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo Difesa, inserito nel programma di dismissioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

1. Con decreto interministeriale n. 1304, datato 27 aprile 2004, è stato identificato l'immobile denominato «Campo di tiro a segno» di Cittaducale (Rieti) con i seguenti dati catastali: foglio 19, particelle 25 e 37 del catasto terreni e foglio 19, particelle 25 e 66 del catasto fabbricati.

2. Tale identificazione del predetto immobile rettifica quella di cui al decreto interministeriale n. 872, datato 1° marzo 1999.

3. La presente rettifica viene eseguita per le finalità del citato decreto interministeriale 872 del 1° marzo 1999 con cui sono stati trasferiti nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato tutti gli immobili, appartenenti al demanio pubblico militare, inseriti nel programma di dismissioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

04A05410

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione nuova denominazione della Parrocchia dei Santi Pietro e Aurelio, in Gabiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 aprile 2004, la Parrocchia dei Santi Pietro e Aurelio, con sede in Gabiano (Alessandria), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in Gabiano (Alessandria).

04A05615

Assunzione nuova denominazione della Parrocchia di S. Eusebio, in Gabiano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 aprile 2004, la Parrocchia di S. Eusebio, con sede in Gabiano (Alessandria), fraz. Varengo, ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia dei Santi Aurelio ed Eusebio», con sede in Gabiano (Alessandria), fraz. Varengo.

04A05616

Riconoscimento personalità giuridica civile al Seminario Arcivescovile di Napoli, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 aprile 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica al Seminario Arcivescovile di Napoli, con sede in Napoli.

04A05617

Riconoscimento personalità giuridica civile alla Casa di procura delle suore catechiste di Sant'Anna, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 aprile 2004, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Casa di procura delle suore catechiste di Sant'Anna, con sede in Roma.

04A05618

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «SA.GI.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «SA.GI.», con sede in Latina (costituita rogito notaio Carla Quattrocchi di Cisterna in data 18 dicembre 1997 - rep. 55672) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05413

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «MARI.TIR. a r.l.», in Terracina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «MARI.TIR. a r.l.», con sede in Terracina (costituita rogito notaio Raffaello Pisapia di Terracina in data 5 aprile 1986 - rep. 77317) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05414

**Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere
dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2004**

Con decreto direttoriale 24 maggio 2004 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2004, sono determinate, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e successive modificazioni, degli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434 e successive modificazioni, dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dell'art. 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nelle misure indicate per ciascuna provincia come da tabelle allegate.

DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MEDIE GIORNALIERE
DEI LAVORATORI AGRICOLI AI FINI PREVIDENZIALI PER L'ANNO 2004

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
1	AG	AGRIGENTO	51,59	36,49	45,04	46,84	48,35	50,83
2	AL	ALESSANDRIA	55,75	43,22	47,58	50,02	52,65	55,18
3	AN	ANCONA	52,38	42,11	47,15	49,50	51,18	54,22
4	AO	AOSTA	54,91	46,25	50,50	50,73	54,30	55,18
5	AR	AREZZO	51,01	43,31	49,29	49,63	52,09	54,73
6	AP	ASCOLI PICENO	50,36	41,11	45,24		49,30	51,07
7	AT	ASTI	53,15	43,44	48,01	50,81	52,68	55,13
8	AV	AVELLINO	50,96	44,35	48,32	50,38	52,78	54,66
9	BA	BARI	50,86	41,06	45,07	44,99	49,08	50,83
10	BL	BELLUNO	53,51	44,72	48,52	57,37	55,83	58,80
11	BN	BENEVENTO	50,78	40,34	45,43	45,41	49,01	51,23
12	BG	BERGAMO	53,27	42,86	46,95	49,73	52,00	56,05
13	BI	BIELLA	54,43	42,36	47,30	48,57	52,68	55,88
14	BO	BOLOGNA	53,68	44,02	49,04	50,54	54,73	58,37
15	BZ	BOLZANO	52,55	46,74	51,12	58,57	53,55	52,63
16	BS	BRESCIA	53,89	45,77	50,12	52,74	54,77	54,88
17	BR	BRINDISI	50,52	36,97	45,36		48,01	50,15
18	CA	CAGLIARI	51,09	44,35	48,10	48,22	53,39	56,19
19	CL	CALTANISSETTA	51,18	40,86	44,97	46,84	48,75	50,91
20	CB	CAMPOMASSO	48,63	53,54	56,52	59,16	62,79	68,40
21	CE	CASERTA	48,92	36,49	46,78		48,88	52,42
22	CT	CATANIA	51,38	41,08	45,94		49,54	52,84
23	CZ	CATANZARO	52,40	42,72	47,66	47,75	52,06	55,15
24	CH	CHIETI	50,64	40,67	44,55	45,63	48,17	50,35
25	CO	COMO	55,01	44,75	49,13	51,64	53,85	56,10
26	CS	COSENZA	49,87	42,48	47,72	47,75	51,72	55,27
27	CR	CREMONA	54,87	45,05	48,20	50,80	54,53	58,89
28	KR	CROTONE	46,72	41,05	45,82	48,64	50,63	53,67
29	CN	CUNEO	53,51	43,00	48,01	50,43	53,14	56,85
30	EN	ENNA	51,97	41,50	45,02	47,55	48,68	51,07
31	FE	FERRARA	52,94	41,94	49,80	50,87	57,47	61,56
32	FI	FIRENZE	52,81	43,68	48,35		53,45	55,51
33	FG	FOGGIA	55,55	44,79	49,47	50,45	54,07	56,33
34	FO	FORLI'/RIMINI	54,12	42,19	47,61	46,95	51,60	56,02
35	FR	FROSINONE	49,71	40,57	45,29		49,96	
36	GE	GENOVA	50,64	39,53	43,67	46,09	47,57	49,95
37	GO	GORIZIA	51,75	40,89	45,34	45,84	50,14	52,90
38	GR	GROSSETO	52,50	44,05	47,57	48,40	52,51	55,49
39	IM	IMPERIA	50,66	41,23	44,87	47,61	49,25	51,04
40	IS	ISERNIA	50,10	34,71	45,44		48,35	

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
41	SP	LA SPEZIA	50,15	41,18	45,24	47,35	46,67	48,31
42	AQ	L'AQUILA	51,82	41,49	44,87	47,12	49,09	51,26
43	LT	LATINA	50,44	42,34	46,42	48,48	50,25	53,08
44	LE	LECCE	53,68	38,35	48,50	47,58	52,69	54,88
45	LC	LECCO	55,01	44,75	49,13	51,64	53,85	56,10
46	LI	LIVORNO	51,39	43,02	47,26	49,47	52,02	54,51
47	LD	LODI	53,32	42,58	46,86	49,50	51,87	54,19
48	LU	LUCCA	52,78	42,44	46,71	48,00	51,54	54,85
49	MC	MACERATA	51,66	40,85	45,00	47,17	49,30	52,31
50	MN	MANTOVA	55,91	52,07	56,77	60,04	64,61	68,99
51	MS	MASSA CARRARA	48,38	42,15	47,87		51,19	54,20
52	MT	MATERA	53,37	37,82	44,59	42,38	47,80	49,90
53	ME	MESSINA	50,92	41,80	45,45	48,92	50,78	51,78
54	MI	MILANO	52,88	42,58	46,86	49,50	51,82	54,19
55	MO	MODENA	58,03	54,65	56,68	61,23	64,89	70,82
56	NA	NAPOLI	50,45	37,85	47,86		51,66	52,90
57	NO	NOVARA	54,24	42,91	47,88	49,02	53,45	56,04
58	NU	NUORO	55,61	47,60	51,20	45,99	57,45	60,05
59	OR	ORISTANO	53,24	44,18	49,67	61,17	55,65	59,53
60	PD	PADOVA	53,82	44,41	50,51	49,96	55,47	60,55
61	PA	PALERMO	51,64	41,65	45,34	47,87	48,90	51,47
62	PR	PARMA	56,08	42,92	48,30	51,72	55,24	61,05
63	PV	PAVIA	54,84	45,19	49,87	52,74	55,22	57,76
64	PG	PERUGIA	52,84	43,39	47,04	49,18	51,75	54,49
65	PU	PESARO URBINO	51,48	42,07	46,16	48,52	50,27	53,05
66	PE	PESCARA	49,65	40,65	45,15	45,79	49,06	51,14
67	PC	PIACENZA	54,01	46,80	51,78	53,23	56,88	57,22
68	PI	PISA	52,30	43,10	47,41	48,21	52,01	54,50
69	PT	PISTOIA	56,43	44,01	49,10	52,07	55,18	57,73
70	PN	PORDENONE	51,67	41,23	45,36	46,12	50,76	53,25
71	PZ	POTENZA	47,56	39,95	43,81	45,82	47,66	49,88
72	PO	PRATO	52,53	43,58	48,24		53,10	55,26
73	RG	RAGUSA	54,78	42,99	46,09	48,81	49,73	53,52
74	RA	RAVENNA	52,58	40,65	46,14	47,01	52,51	57,00
75	RC	REGGIO CALABRIA	48,71	36,88	44,35	47,21	50,30	53,24

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
76	RE	REGGIO EMILIA	56,93	50,02	54,29	57,87	62,86	74,05
77	RI	RIETI	51,11	41,93	46,13	48,70	51,35	52,90
78	RM	ROMA	50,75	40,96	45,39		50,18	52,84
79	RO	ROVIGO	51,72	42,26	46,33	46,91	52,01	55,68
80	SA	SALERNO	51,15	39,63	45,95	47,33	50,26	51,98
81	SS	SASSARI	51,59	47,12	51,27	46,54	57,38	59,57
82	SV	SAVONA	50,95	39,77	44,04	46,21	48,01	49,94
83	SI	SIENA	54,10	43,39	48,24	51,09	53,36	56,05
84	SR	SIRACUSA	51,58	37,58	46,76	49,19	50,11	52,22
85	SO	SONDRIO	51,65	45,02	46,65	49,39	51,19	54,11
86	TA	TARANTO	49,03	41,90	47,03		51,95	53,43
87	TE	TERAMO	49,20	45,00	48,37		51,39	53,71
88	TR	TERNI	50,02	39,96	44,17	45,83	49,05	51,84
89	TO	TORINO	55,24	43,53	48,64	51,32	53,78	57,16
90	TP	TRAPANI	51,19	41,06	45,42	45,08	48,97	50,57
91	TN	TRENTO	57,94	45,78	52,02		60,16	65,15
92	TV	TREVISIO	55,12	45,67	50,06	50,56	54,55	54,93
93	TS	TRIESTE	51,40	40,72	45,30	44,79	50,44	53,34
94	UD	UDINE	50,67	42,76	46,79	45,53	51,34	57,56
95	VA	VARESE	54,89	41,10	46,55	48,33	50,96	52,84
96	VE	VENEZIA	53,05	41,53	47,14	49,75	52,86	56,09
97	VCO	VERB.C.OSSOLA	54,77	42,78	47,82	49,13	53,47	56,04
98	VC	VERCELLI	54,91	42,10	50,11	49,25	56,33	68,07
99	VR	VERONA	53,79	46,78	50,44	53,77	58,29	63,16
100	VV	VIBO VALENTIA	50,06	40,78	45,42	45,64	49,22	51,21
101	VI	VICENZA	53,65	46,40	50,30	53,58	56,15	59,45
102	VT	VITERBO	51,21	41,40	45,63	46,74	50,00	51,96

04A05598

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Sabina».

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Sabina», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) della Commissione n. 1263/96 del 1° luglio 1996 nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla Associazione dei Produttori Olivicoli di Roma, A.P.O.R., con sede in Roma, via Raffaele Piria n. 8, dalla Associazione Produttori Olivicoli della provincia di Rieti, A.PR.O.R., con sede in Rieti, viale Morroni n. 28, dalla Associazione Regionale Produttori Olivicoli, A.R.P.O., con sede in Roma, largo Franchellucci n. 63;

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Sabina» D.O.P. riguarda l'ampliamento della zona di produzione, relativamente ad una parte di territorio del comune di Roma, l'eliminazione dei riferimenti normativi in contrasto con il regolamento comunitario, la modifica del grado di acidità, l'introduzione sia del parametro dei perossidi che il contenuto minimo di acido oleico, ed una diversa formulazione delle indicazioni sulla designazione e presentazione della denominazione;

Considerato che le medesime associazioni dei produttori assicurano che la modifica proposta non riduce il legame geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la qualità del prodotto ottenuto, con il preciso intendimento di favorire le procedure messe in atto per il controllo della denominazione;

Considerato, altresì, che l'art. 9 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilità, da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate;

Considerato che la regione Lazio ha espresso parere favorevole alle modifiche del disciplinare di produzione della «Sabina» D.O.P. presentate dalle associazioni dei produttori ed all'ampliamento della zona di produzione che attualmente non tiene conto di un'area storica dell'antica Sabina che ha caratteristiche omogenee al territorio delimitato;

Considerato che, l'attuale disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Sabina», è formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione, comprendente tra l'altro il testo del disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 1995 - serie generale - n. 142, ritiene di dover procedere alla pubblicazione dell'intero testo del disciplinare di produzione comprensivo anche delle modifiche proposte;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A D.O.P. «SABINA».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Sabina» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti, stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine protetta deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Carboncella, Leccino, Raja, Pendolino, Frantoio, Moraiolo, Olivastrone, Salviana, Olivago e Rosciola per almeno il 75%.

2. Possono, altresì, concorrere le olive di altre varietà presenti negli oliveti fino ad un massimo del 25%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine protetta «Sabina» devono essere prodotte nel territorio della Sabina idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende:

in provincia di Rieti tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebugno, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio S. Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella, Torri in Sabina, Vacone;

in provincia di Roma tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Guidonia, Fontenuova, Marcellina, Mentana, Montecelio, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, San Polo dei Cavalieri (parte), Roma (parte).

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» è così delimitata in cartografia 1:25.000: da una, linea, che partendo dal punto più a nord di confluenza dei confini dei comuni di Cottanello e Configni con il comune di Stroncone, segue, in direzione est, il confine settentrionale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Greccio; da qui la linea segue, in direzione sud, il confine orientale del comune di Cottanello sino ad incontrare il punto di confine con il comune di Montasola; da questo punto la linea segue, in direzione sud, il confine orientale dei comuni di Montasola, Casperia e Roccantica sino al punto più a nord del confine orientale del comune di Salisano; la linea segue, sempre in direzione sud, il confine di Salisano con il comune di Monte San Giovanni fino al punto di incontro con il punto più a ovest del confine settentrionale del comune di Mompeo; la linea prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Mompeo, prosegue poi, in direzione nord-est, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montenero Sabino e Torricella in Sabina sino al punto di incontro tra il comune di Torricella Sabina e il confine occidentale del comune di Belmonte; la linea prosegue poi, in direzione sud, lungo il confine orientale dei comuni di Torricella in Sabina, Poggio Moiano e Scandriglia sino al punto di incontro dei confini tra i comuni di Scandriglia e Licenza; da qui la linea prosegue, in direzione ovest, lungo il confine meridionale del comune di Scandriglia sino ad incontrare il punto di incontro dei confini dei comuni di Scandriglia, Licenza e Monteflavio; da qui prosegue in direzione sud-est, lungo il confine meridionale di Monteflavio sino ad incontrare il punto più a nord del confine orientale del comune di Palombara Sabina; la linea segue quindi, in direzione sud-ovest, il confine sud-est del comune di Palombara Sabina sino ad incontrare il punto

geografico di quota 475 s.l.m. da cui giunge, in direzione sud-est attraverso il territorio del comune di San Polo dei Cavalieri, in linea sulla stessa quota, ad incontrare il punto più a nord del confine orientale del comune di Marcellina in località Caprareccia del comune di S. Polo dei Cavalieri; la linea prosegue, in direzione sud-ovest, lungo il confine del comune di Marcellina e il comune di Tivoli, sino ad incontrare, proseguendo verso ovest, il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio; segue il confine orientale del comune di Guidonia Montecelio, di seguito il confine meridionale dello stesso comune ed infine il confine occidentale, dello stesso comune sino ad incontrare il confine sud-occidentale dell'ex comune di Mentana (oggi comuni di Mentana e Fontenuova); segue il confine occidentale del comune di Mentana sino ad incontrare il confine del comune di Roma dall'incrocio della via Palombarese con la via Nomentana fino a raggiungere il grande raccordo anulare carreggiata esterna in direzione Settebagni e risalendo per la s.s. Salaria fino al confine occidentale del comune di Monterotondo in direzione nord sino ad incontrare il confine sud-occidentale del comune di Montelibretti; prosegue lungo il confine occidentale del comune di Montelibretti sino ad incontrare il punto di confluenza tra il limite sud del confine occidentale del comune di Montopoli Sabina e i confini dei comuni di Montelibretti e Fiano Romano; la linea prosegue, quindi, sempre in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Montopoli Sabina fino ad incontrare il limite sud del confine occidentale del comune di Poggio Mirteto; da qui la linea prosegue, in direzione nord-ovest, lungo i confini occidentali dei comuni di Forano, Stimigliano, Collecchio fino all'estremo limite nord-ovest del comune di Magliano Sabina; prosegue, quindi, in direzione est, lungo il confine settentrionale del comune di Magliano Sabina sino a raggiungere il limite estremo nord-est del comune di Magliano Sabina; da qui la linea prosegue in direzione sud, lungo il confine orientale di Magliano Sabina sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Montebugno; la linea prosegue, quindi, lungo il confine settentrionale dei comuni di Montebugno, Torri in Sabina, e Vacone sino a raggiungere il punto di confine con il comune di Configni; la linea prosegue, in direzione nord, lungo il confine occidentale del comune di Configni fino all'estremo limite nord-ovest di tale comune; la linea prosegue, quindi, in direzione est, sino all'estremo limite nord-est di tale comune; la linea prosegue, infine, in direzione sud sino a raggiungere il punto di incontro più a nord tra i confini dei comuni di Configni e Cottanello, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di origine calcarea, sono sciolti, permeabili, asciutti ma non aridi.

I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio; è consentita l'irrigazione.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg 6.300 negli oliveti specializzati.

Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima di olive/Ha va in rapporto alla effettiva superficie olivetata.

La raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre- 31 gennaio di ogni campagna olivicola.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La resa massima di olive in olio non può superare il 25% in peso.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Sabina» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro con sfumature sul verde per gli oli freschissimi;

odore: di fruttato;

sapore: fruttato, vellutato, uniforme, aromatico, dolce, amaro e piccante per gli oli freschissimi;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

numero di perossidi ≤ 14 MeqO₂/kg;

acido oleico minimo 68%.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato, l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta.

Il nome, della denominazione di origine protetta «Sabina» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

È fatto obbligo di inserire in etichetta consecutivamente una delle seguenti diciture:

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA
SABINA DOP

oppure

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
SABINA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Inoltre dovrà essere riportata anche la dicitura «olio confezionato dal produttore all'origine» ovvero «olio confezionato nella zona di produzione».

I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Sabina» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro, in lamina metallica inossidabile o in ceramica di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare, su ciascuna confezione il numero progressivo rilasciato dall'ente di certificazione e la campagna di produzione.

04A05545

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Individuazione di associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 2 marzo 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio, in data 12 marzo 2004, l'associazione denominata «A.S.I. - Alleanza sportiva italiana», con sede in Roma, via della Colonna Antonina n. 41, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 1° aprile 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio, in data 9 aprile 2004, l'associazione denominata «Associazione italiana insegnanti di geografia», con sede in Roma presso Società geografica italiana via della Navicella n. 12, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 2 marzo 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio, in data 12 marzo 2004, l'associazione denominata «F.O.I. - Federazione ornicoltori italiani», con sede in Piacenza, via della Conciliazione n. 45/A, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 2 aprile 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio in data 9 aprile 2004, l'associazione denominata «MSP Italia - Movimento sport azzurro Italia», con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 436, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 2 marzo 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio in data 12 marzo 2004, l'associazione denominata «Unione nazionale garden clubs e attività similari d'Italia - UGAI», con sede in Caserta, via Fulvio Renella n. 88, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

04A05579

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Adozione del progetto di variante al piano stralcio per le fasce fluviali (PSFF) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 - Fasce fluviali del torrente Pellice in località Airaudi nel comune di Villafranca Piemonte (art. 17, comma 6-ter, legge 18 maggio 1989, n. 183).

Si comunica che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 4/2003 del 25 febbraio 2003 ha adottato, ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il progetto di Variante al Piano stralcio per le fasce fluviali (PSFF) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 - Fasce fluviali del torrente Pellice in località Airaudi nel comune di Villafranca Piemonte (art. 17, comma 6-ter, legge 18 maggio 1989, n. 183).

Si comunica altresì che il suddetto progetto di Variante e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi indicate nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 19 dell'8 maggio 2003 e sono disponibili per la consultazione, con le modalità indicate nel medesimo Bollettino ufficiale della regione citato, fino alla scadenza del termine perentorio di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A05589

BANCA D'ITALIA

Nomina del Presidente del Comitato di sorveglianza del «Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Cernusco sul Naviglio (Milano), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 5 maggio 2004 tenuta dal Comitato di sorveglianza del «Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Cernusco sul Naviglio (Milano), posto in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2004 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) e b), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il dott. Alessandro Grange è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. b), del citato testo unico.

04A05650

Nomina dei Commissari straordinari e dei componenti il Comitato di sorveglianza del «Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Cernusco sul Naviglio (Milano).

La Banca d'Italia, con provvedimento del 4 maggio 2004, ha nominato i sigg. rag. Luciano Brizzi e dott. Luciano Di Paolo commissari straordinari ed i sigg. dott. Alessandro Grange, prof. avv. Enrico Minervini e prof. Giorgio Pellicelli componenti il Comitato di sorveglianza del «Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo società cooperative a responsabilità limitata», con sede nel comune di Cernusco sul Naviglio (Milano), posto in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2004.

04A05651

**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TREVISO****Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione
dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 198 del 20 aprile 2004:

n. marchio 163-TV, Italpreziosi S.r.l., via Indipendenza n. 4 - Treviso.

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

04A05600

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 29 aprile 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 aprile 2004.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 25 maggio 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 76, prima colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel secondo capoverso, al penultimo rigo, dove è scritto: «... ammonta a € 151.020.649,85 per i titoli a trecentosessantacinque giorni ...», leggasi: «... ammonta a € 151.020.649,84 per i titoli a trecentosessantacinque giorni ...».

04A05647

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 5 3 1 *

€ 0,77